

ARCHIVIO DI STATO DI PRATO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PRATO

STATO CIVILE
dei Comuni del Circondario

1866 - 1900

REGISTRI DEGLI ATTI

INVENTARIO SOMMARIO

a cura di Claudio Lamioni

2017

INDICE

| | | |
|-----------------------------|----|----|
| Abbreviazioni e convenzioni | p. | IV |
| Introduzione | | V |
| Inventario | | 1 |
| Comune di Prato | | 3 |
| Indici decennali | | 13 |
| Comune di Calenzano | | 15 |
| Indici decennali | | 22 |
| Comune di Catagallo | | 23 |
| Indici decennali | | 32 |
| Comune di Carmignano | | 33 |
| Indici decennali | | 40 |
| Comune di Montemurlo | | 41 |
| Indici decennali | | 48 |
| Comune di Vernio | | 49 |
| Indici decennali | | 56 |

ABBREVIAZIONI E CONVENZIONI

| | |
|-------------|---|
| ACPo | Archivio comunale di Prato (sezione postunitaria) |
| ASFi | Archivio di Stato di Firenze |
| ASGr | Archivio di Stato di Grosseto |
| ASPo | Archivio di Stato di Prato |
| ASPt | Archivio di Stato di Pistoia |
| n., nn. | numero, numeri |
| s.n., s.nn. | senza numero, senza numeri |
| p., pp. | pagina, pagine |
| r. | recto |
| v. | verso |
| vol., voll. | volume, volumi |
| > | vedi, vai, incluso in |
| < | proviene da, include anche |
| MANCA | l'unità è mancante (non versata, smarrita, collocata altrove, etc.) |
| Repertorio | un elenco per ordine numerico |
| Rubrica | un elenco per ordine alfabetico |

INTRODUZIONE

Le istituzioni: la legislazione

Per stato civile si intende il complesso degli *status* personali che vanno a formare la personalità giuridica di una persona fisica; alcuni di tali stati si acquistano o si perdono senza l'intervento della volontà della persona, come la nascita e - comunemente - la morte, altri con l'intervento della sua e di altre volontà, come la cittadinanza e il matrimonio. In ogni caso lo *status* del soggetto, in questo ambito, è sempre riguardato e prende rilevanza nella relazione con altri soggetti sia singoli sia collettivamente, come nella famiglia, nella società, nello Stato.¹ L'ordinamento dello stato civile è inteso a definire formalmente ed autenticamente tali stati della persona; si intuisce la fondamentale esigenza di tali definizioni perché dalla loro sussistenza derivano o possono derivare alla persona diritti e obblighi verso altri soggetti o verso lo Stato. La dottrina è comunque ormai concorde sul carattere dichiarativo e non costitutivo degli atti di stato civile perché ci sarebbe sempre un *fatto* alla base dell'esistenza di rapporti costitutivi, modificativi o estintivi di uno *status*.² Ciò peraltro nulla toglie alla loro natura di atti pubblici formali perché formati dinnanzi ad un pubblico ufficiale e secondo le forme ed i procedimenti dell'atto pubblico, seguendo la precisa disciplina della legge. L'atto, documentando lo stato della persona, ha natura imperativa e quindi efficacia *erga omnes* e forza probatoria assoluta fino a prova di falso dichiarata con sentenza. Anche la carenza di alcuni requisiti formali espressamente previsti è sanzionata con la nullità dell'atto. Ripetendo, sotto altro profilo, quanto già detto, si tratta comunque sempre di pubblicità dichiarativa e non costitutiva dello *status* perché esso è accertato e pubblicato, e non costituito dall'atto. Si deve completare il quadro ricordando che la pubblicità va intesa anche nel senso espresso dal Codice civile:³ i registri contenenti gli atti sono predisposti anche al fine di consentire la conoscenza delle situazioni inerenti le persone fisiche da parte di chiunque ne abbia anche solo un generico interesse.

Chiariti necessariamente questi pochi concetti di base, l'ordinamento positivo dello stato civile del Regno d'Italia, entrato in vigore il 1 gennaio 1866, è stato oggetto, da allora, di un'ampia letteratura giuridica, sia civilistica sia amministrativa, nonché di abbondante manualistica d'uso e non si ritiene questa la sede per un'ulteriore trattazione. Qui si riproporranno, quindi, alcune nozioni meramente didascaliche orientate principalmente ad illustrare la documentazione descritta nel presente inventario.

Seguendo semplicemente il filo cronologico della legislazione che, dalle origini, cioè dal 1865, disciplina l'istituto, incontriamo per prima la cosiddetta Legge comunale e provinciale⁴ che, tra i compiti attribuiti al Sindaco «quale ufficiale del Governo...sotto la direzione delle Autorità superiori», impone anche «di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi» (art. 103, n. 2). Più avanti la stessa legge (art. 116, n. 15) annovera tra le spese comunali obbligatorie quelle «per i registri dello stato civile». Da queste disposizioni si deduce banalmente che in ogni comune del Regno la legge rende obbligatoria l'esistenza e il funzionamento di un Ufficio dello stato civile, del quale è titolare il sindaco, ma la cui funzione è collocata tra i compiti dello Stato. Emanato nel giugno di quello stesso 1865,⁵ il Codice civile dedica allo stato civile

¹ F. SCARDULLA, *Stato civile*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1990, XLIII, pp. 938-947; G. AZZARITI, *Stato civile*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino, UTET, 1971, XVIII, pp. 292-301; si fa riferimento ad ambedue per un primo approccio di carattere dottrinale e per i riferimenti bibliografici nonché per i contenuti descrittivi della disciplina aggiornata alle date di edizione, cioè, in sostanza, alla sistemazione del 1939. Per la situazione successiva agli anni 1999 e 2000: F. VITALI, *Lo stato civile. L'ordinamento dello stato civile. Commento al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e alle disposizioni collegate*, Milano, Il Sole 24 ore, 2003, che fornisce un quadro chiaro e completo della disciplina.

² F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, cit. da F. SCARDULLA, *Stato civile cit.*, p. 939.

³ Art. 362 del Codice civile 1865; art. 450 del Codice civile 1942.

⁴ L. 20 marzo 1865, n. 2248, «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia», Torino, Stamperia reale, 1865, XI, pp. 417-472.

⁵ R.d. 25 giugno 1865, n. 2358, in «Raccolta ufficiale...» cit., 1865, XII, pp. 1475-1477.

l'intero Titolo XII (artt. 350-405), posto, non a caso, alla fine e quasi a suggello del Libro primo che tratta del diritto «Delle persone». Finalmente il r.d. 15 novembre 1865, n. 2602, riprende integralmente la materia con taglio più specificatamente organizzativo, funzionale e documentale, dettando l'intero ordinamento dello stato civile la cui disciplina e vigilanza viene attribuita al Ministero di grazia e giustizia (art. 13).⁶ Nel prosieguo, tralasciando le disposizioni minori e quelle variamente collegate alla materia civile, si devono ricordare l'art. 12 della l. 14 giugno 1874, n. 1961, sulla tenuta degli atti in registri prestampati uniformi in tutti i comuni del Regno e il conseguente r.d. 23 ottobre 1874, n. 2135,⁷ che approva e pubblica i modelli stessi; il r.d. 15 dicembre 1907, n. 849,⁸ col quale vengono maggiormente diversificati e articolati i modelli che costituiscono la parte seconda dei registri già introdotta dal cit. r.d. 2135/1874; la l. 27 maggio 1929, n. 847, applicativa del concordato 11 febbraio 1929 tra Santa Sede e Regno d'Italia nella materia matrimoniale; il collegato r.d. 26 luglio 1929, n. 1361, sulla modifica dei modelli per la tenuta dei registri interessati; il r.d.l. 2 agosto 1929, n. 1438 sull'uso transitorio di modelli prestampati per la trascrizione degli atti di matrimonio in regime concordatario contratti tra l'agosto e il dicembre 1929 e infine il r.d. 28 settembre 1929, n. 1763, sulla trascrizione degli atti di matrimonio celebrati davanti ai ministri degli altri culti ammessi nello Stato, che completa il quadro.⁹

La disciplina dello stato civile venne pesantemente interferita dalle cosiddette «leggi per la difesa della razza» emanate tra il 1938 ed il 1939 e rimaste in vigore fino all'aprile del 1945 nei territori del Regno ancora controllati dal governo della Repubblica sociale italiana e dall'occupante tedesco. Nel resto della Penisola progressivamente liberato vennero abrogate dal r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25¹⁰, emanato dal governo Badoglio. Non sembra questa la sede per ripercorrere uno dei più oscuri capitoli della storia civile del nostro Paese e già oggetto di ampia storiografia¹¹; per quanto riguarda lo specifico del presente lavoro si deve osservare in via generale che qualsiasi intervento di carattere istituzionale teso a diversificare la persona sul piano etnico, da un lato incide, con pesanti conseguenze, sullo *status* giuridico del soggetto stesso, dall'altro necessita di un marcatore istituzionale oggettivo per l'identificazione della pretesa diversità. Nelle società civili organizzate questo avviene attraverso lo stato civile. Il r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728¹² vietava matrimoni tra cittadini italiani ed appartenenti ad «altra razza» (capo I, artt. 1-7); definiva l'appartenenza alla «razza ebraica» e su tale base enumerava una lunga serie di limitazioni della capacità giuridica delle persone (capo II, artt. 8-17). Numerosi, diffusi e ben chiari i nuovi obblighi degli ufficiali di stato civile nell'esecuzione delle disposizioni¹³. Infine la l. 13 luglio 1939, n. 1055¹⁴ sulla disciplina dei cambiamenti di nomi e di cognomi mirava ad evitare mimetismi da parte dei colpiti dalla legislazione razziale ed equivoci a danno dei non colpiti. La nuova disciplina disposta dal r.d.l. 1728/1938 trovò norme

⁶ In «Raccolta ufficiale...» cit., 1865, XIII, pp. 2639-2682.

⁷ In «Raccolta ufficiale...» cit., 1874, XLII, pp. 1310-1313 e XLIII, pp. 2807-2849.

⁸ In «Raccolta ufficiale...» cit., 1907, pp. 7155-7201.

⁹ In «Raccolta ufficiale...» cit., 1929, pp. 1883-1886; 2863-2868; 2945; 3257

¹⁰ In «Raccolta ufficiale...» cit., 1944, pp. 52-56.

¹¹ Un primissimo approccio per l'inquadramento, più storico e filosofico che giuridico, in A. COLOMBO, *Razzismo*, in *Novissimo digesto* cit., XIV, pp. 910-918; un classico per la questione in Italia resta R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino Einaudi, 1993, in particolare pp. 325-379 per lo specifico che qui interessa.

¹² In «Raccolta ufficiale...» cit., 1938, pp. 2945-2949. Questo decreto, considerato centrale nella legislazione razziale italiana, era stato preceduto dal r.d.l. 7 settembre 1938, n. 1381 («Raccolta ufficiale...» cit., 1938, pp. 2459-2460) contenente limitazioni e divieti alla residenza e alla cittadinanza degli ebrei stranieri in Italia e nei territori italiani, in qualche maniera ripresi nel cit. r.d.l. 1728/1938 stesso. Era stato preceduto e seguito anche da diversi provvedimenti antiebraici nel settore scolastico ove venivano introdotte una rigida segregazione e la limitazione delle scuole pubbliche alle sole elementari (r.d.l. 5 set 1938, n. 1390; 5 set 1938, n. 1531; 5 set 1938, n. 1539; 23 set 1938, n. 1630, 15 nov 1938, n. 1779); la legislazione razziale scolastica andò così a formare un proprio *corpus* a parte. Altri provvedimenti previsti dallo stesso r.d.l. 1728/1938 vennero poi disposti dal r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126 («Raccolta ufficiale...» cit., 1939, pp. 81-103) sui limiti alla proprietà immobiliare e all'esercizio delle attività industriali e commerciali e dalla l. 29 giugno 1939, n. 1054 («Raccolta ufficiale...» cit., 1939, pp. 1922-1927) sulle limitazioni all'esercizio delle professioni.

¹³ Divieto di celebrazione di matrimoni «misti» e nullità di quelli eventualmente celebrati (art. 1); indagine sulla «razza» dei contraenti prima di procedere alle pubblicazioni di matrimonio (art. 5); divieto di trascrivere anche matrimoni eventualmente celebrati con rito concordatario (art. 6 che, ritenuta un'aperta violazione del concordato, provocò un deciso intervento - ma senza esito - della Santa Sede); annotazione di appartenenza alla «razza ebraica» nei registri di stato civile e in quelli anagrafici (art. 9) su autodenuncia dei soggetti stessi (art. 19) e analoghe risultanze nei certificati, estratti ed atti delle pubbliche amministrazioni (art. 9, comma 2).

¹⁴ «Raccolta ufficiale...» cit., 1939, pp. 1927-1928.

esplicative ed esecutive nelle circolari del Ministero dell'interno 22 dicembre 1938, n. 9270 e 9 marzo 1940, n. 1320-24¹⁵.

La legislazione razziale apparentemente non trovò espresso richiamo nel contemporaneo r.d. 9 luglio 1939, n. 1238,¹⁶ sull'ordinamento dello stato civile che rifondeva l'intera materia. Trovò invece ben evidente esecuzione nel d. del Ministero di grazia e giustizia 11 luglio 1939 che pubblicava i nuovi modelli per i registri ed i relativi formulari, vigenti a partire dal 1 gennaio 1940¹⁷.

Il nuovo Codice civile pubblicato nel 1942, contrariamente al precedente, si limitò appena a richiamare in via generale l'ordinamento appena emanato (art. 449) e a confermare, con pochi altri articoli, la pubblicità e la forza probatoria degli atti, nonché ad ammettere le prove sostitutive, e a tutelare le annotazioni e le rettificazioni (artt. 450-455).

Soppressa *in toto* - come si è detto - la legislazione razziale nel 1944,¹⁸ e fatte salve, ovviamente, le modificazioni e le integrazioni introdotte nel tempo dall'evoluzione sociale e civile della società italiana,¹⁹ l'ordinamento del 1939 restò in vigore fino al d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, col quale venne emanato un nuovo «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile».²⁰ Il regolamento era stato elaborato in esecuzione della l. 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento dell'attività e dei procedimenti amministrativi.²¹ In attesa di vedere attuate le previsioni del d.p.r. 396/2000 in ordine ai supporti informatici, il d. del Ministero dell'Interno 27 febbraio 2001²² manteneva piena esecutività a gran parte delle norme del precedente ordinamento.

Gli organi

Ad uno sguardo d'insieme ed in una prospettiva diacronica di lungo periodo non sfugge la profonda, compatta, unità d'indirizzo della disciplina legislativa riguardante lo stato civile.²³ Non sarà disutile, in questa sede, evidenziarne alcuni elementi salienti che lasciano traccia nella documentazione.

«Il sindaco, o chi ne fa le veci,²⁴ è l'ufficiale dello stato civile». Così recita l'art. 1, primo comma, del r.d. 2602/1865 e così sarà ribadito dal r.d. 1238/1939²⁵ e dal d.p.r. 396/2000.²⁶ Ma già prima e

¹⁵ In «Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia» 1939, n.3, pp.25-28 e 1940, n. 14, p. 193; quest'ultimo concerneva specificatamente gli «accertamenti di razza» dei nati da «matrimonio misto» da parte dell'ufficiale di stato civile. È interessante osservare come tutta la normativa in materia razziale, che pure va al cuore del diritto della persona che è diritto soggettivo, sfuggisse immediatamente ad ogni vigilanza e, in buona sostanza, alla competenza del Ministero della giustizia per rifluire in quello dell'interno, in deroga ai principi generali dell'ordinamento e, nello specifico, al r.d.2602/1865. La premessa che denota l'impostazione esecutiva e poliziesca di tutto l'apparato fu l'istituzione presso il Ministero dell'interno della *Direzione generale per la demografia e la razza* (già *Ufficio centrale demografico*) ed il *Consiglio superiore per la demografia e la razza* (rr.dd.l. 5 set 1938, n. 1531 e 5 sett. 1938, n. 1539) cui erano devolute tutte le questioni e le controversie e che decideva per decreto, comunemente non soggetto a gravame di sorta. Se si considerano le leggi razziali come il tentativo di rendere straniera e potenzialmente ostile una parte della popolazione, allora si spiega facilmente questo veloce scivolamento verso un potere sempre più invasivo del Ministro dell'interno e l'uso indiscriminato di normative minori - le circolari - che si colloca nel modello tradizionale di gestione poliziesca degli stranieri e delle popolazioni coloniali - come è stato fatto osservare oggi con preoccupazione in tema di immigrazione: I. GJERGJI, *Socializzazione dell'arbitrio. Alcune note sulla gestione autoritaria dei movimenti migratori*, in *Razzismo di stato. Stati uniti, Europa, Italia*, a cura di P. BASSO, Milano Franco Angeli, 2015, pp. 439-466.

¹⁶ In «Raccolta ufficiale...» cit., 1939, pp. 2536-2576, con relazione al Re.

¹⁷ «Gazzetta Ufficiale...cit.», 12 ottobre 1939, n. 239, Supplemento ordinario: *Approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile*. Vedi oltre.

¹⁸ L'art. 3 riguardava in particolare la disciplina dello stato civile.

¹⁹ Si pensi ad es. alla l.1 dicembre 1970, n. 898, sulla riforma del diritto matrimoniale che introduce l'istituto del divorzio (per il quale l'art. 10 prevede l'annotazione negli atti di stato civile) o la l. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia.

²⁰ «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana», Supplemento ordinario, 30 dicembre 2000, n. 303.

²¹ Art. 2, punto 12 sulla revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in «Gazzetta ufficiale...» cit., 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario.

²² «Gazzetta Ufficiale...» cit., 20 marzo 2001, n. 66, pp. 32-35.

²³ Né sfugge - corre obbligo qui ricordarlo - la profonda ispirazione, direi radicamento, della normativa italiana in quella francese del *Code civil* napoleonico del 1804 (Libro I: *Des personnes*, Tit. II: *Des actes de l'état civil*).

²⁴ In sostanza il solo Commissario prefettizio nei periodi di crisi dell'amministrazione comunale.

²⁵ Comma secondo e con la terminologia del regime: «Il Podestà o chi in sua vece regge il comune è ufficiale dello stato civile».

²⁶ Art. 1, punto 2: «Il sindaco, quale ufficiale di governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile» che richiama una qualità del sindaco da sempre ben distinta nelle leggi sull'ordinamento comunale.

simmetricamente e poi sempre le leggi sull'ordinamento comunale confermano nel sindaco, quale ufficiale di governo, questa funzione.²⁷ Il sindaco «può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un consigliere comunale»,²⁸ ma «la delegazione non ispegna il sindaco della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile» che può continuare ad esercitare anche indipendentemente.²⁹ Tenore non diverso tengono il r.d. 1238/1939 artt. 1-4 e il d.p.r. 396/2000, art.2. La delegazione lascia ben traccia negli atti perché l'ufficiale che li forma o che li trascrive o che compie qualsiasi altra operazione è obbligato sempre a qualificarsi nominativamente e a dichiarare gli estremi della delegazione che lo legittima. Non sembra in questa sede per doverci trattenere sui cosiddetti "casi speciali" di ufficiale, previsti dalle leggi, ma che poca rilevanza hanno per gli atti conservati nei nostri archivi: i comandanti di nave o di aeromobile, i capitano, le autorità diplomatiche e consolari, gli ufficiali militari in zona di guerra. Non è infrequente invece rilevare la loro presenza negli atti da essi occasionalmente formati e poi trascritti dall'ufficiale del comune che li riceve.

L'ente "comune" è chiamato anche a fornire risorse materiali e umane per rendere effettivo il servizio dello stato civile al quale è obbligato. L'obbligatorietà si desume - come si osservava qui sopra - dall'inserimento tra le «spese obbligatorie» di quelle per i registri dello stato civile; menzione che resta quasi immutata nei vari testi unici che si sono succeduti a disciplinare la materia comunale;³⁰ nel t.u. del 1934 si apprezza invece, nella lista delle «spese generali», la voce più comprensiva di «servizi dello stato civile». Parallelamente, mentre il r.d. 2602/1865 non ne fa espressa menzione, i successivi r.d. 1238/1939 e d.p.r. 396/2000 si aprono (art. 1) con la chiara affermazione che «ogni comune ha un ufficio di stato civile».

In direzione della reale efficienza del servizio, che esige anche una particolare tempestività, sollecitata da perentori termini di esecuzione³¹, i decreti del 1865 e (art. 3) del 1939 (art. 2) prevedevano l'istituzione di uno o più uffici separati di stato civile. Le leggi enumeravano, ma non tassativamente, una serie di condizioni: grandi città, specie se tradizionalmente suddivise in quartieri, isole facenti parte di territori comunali di terraferma, frazioni o nuclei abitati dispersi, lontani e di disagiata comunicazione col luogo sede della casa comunale; è evidente anche l'attenzione alle esigenze della popolazione, obbligata alle dichiarazioni entro termini ristretti. In questo senso tali uffici separati erano comunemente istituiti per ricevere le sole denunce di nascita e di morte avvenute localmente, mentre altri atti, di più complesso procedimento, ma non legati a perentori termini, continuavano a compiersi nel solo ufficio detto *Primo*, posto nella sede del municipio. L'istituzione di tali uffici distaccati si effettuava per decreto del Ministero di grazia e giustizia. Il d.p.r. 396/2000 (art. 3) semplifica non enumerando condizioni di sorta ed affidandone l'attivazione e la soppressione ad una semplice delibera della giunta comunale, poi trasmessa al prefetto.

Si ricorda - in via generale - che i diversi uffici di stato civile dello stesso comune tengono registri distinti e quindi allegati, a parte, con numerazione degli atti del tutto propria e con indici annuali propri; i nomi dei soggetti confluiscono comunque negli indici decennali del comune, ma ovviamente con apposito rinvio all'ufficio che ha formato gli atti.

Ancora dall'angolo visuale dell'ente "comune" che offre il servizio è banale ricordare che presso di esso si conservano perennemente le serie dei registri (di nascita, di matrimonio, di morte e di cittadinanza) dello stato civile ed i relativi indici. Oltre questi, l'archivio comunale conserva, nell'apposita categoria del «carteggio ed atti», la documentazione propriamente inerente all'organizzazione e alla gestione del servizio stesso.³²

²⁷ L. 2248/1865, art. 103, n.2 cit.; t.u. 5921/1889, art. 132, n. 2; t.u. 164/1898, art. 150, n. 2; t.u. 269/1908, art. 150, n. 2; t.u. 148/1915, art. 152, n. 2; t.u. 383/1934, art. 54, n. 1: «di adempiere alle funzioni relative allo stato civile e di tenere i corrispondenti registri a norma di legge».

²⁸ R.d. 2602/1865 cit., art.1, comma 2.

²⁹ *Ibid.*, art. 4.

³⁰ T.u. 5921/1889, art. 145, n. 14; t.u. 164/1898, art. 174, n. 14; t.u. 269/1908, art. 192, n. 14; t.u. 148/1915, art. 197, n. 14; t.u. 383/1934, art. 91, punto B, n. 15 che parla più genericamente di «servizi dello stato civile».

³¹ Per le dichiarazioni di nascita cinque giorni ex art. 60, r.d. 2601/1865; dieci giorni ex art. art. 67, r.d. 1238/1939. Per le dichiarazioni di morte il r.d. 2601/1865 in effetti non dà espressamente un termine, ma richiama gli artt. 388, 390, 393 e 394 del Codice civile 1865 che pur riferendosi a casi particolari, indicano il termine delle 24 ore o usano le generiche espressioni «immediatamente», «immediatamente»; l'art. 138 del r.d. 1238/1939 invece indica le 24 ore dal momento del decesso.

³² E' d'obbligo, in tema di archivi comunali, rinviare all'ormai classico: A. ANTONIELLA, *L'archivio comunale postunitario*, Firenze, La Nuova Italia, 1979. Si rammenterà appena come, dopo la circolare del Ministero dell'interno, 1 marzo 1897, n. 17100/2 sulla tenuta dell'archivio secondo un preciso quadro di classificazione, lo « stato civile, censimento, statistica», costituiva la categoria XII, ripartita nelle tre classi: 1. stato civile, 2. censimento, 3. statistica. Il 1897 costituisce per gli archivi comunali un preciso discrimine anche se l'adeguamento fu raramente immediato. Per il periodo compreso tra il 1865 ed il 1897, ma anche molto oltre, si può osservare invece una varietà di ordinamenti, anche

Bisogna, a questo punto, ricordare come la funzione dello stato civile, che abbiamo visto essere fin dalla istituzione funzione governativa, ricadesse, per la disciplina e la vigilanza, sotto il Ministero di grazia e giustizia e i suoi organi periferici. Il d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, portante la riforma dell'organizzazione di governo, ha innovato in questo settore trasferendo tutte le competenze in materia al Ministero dell'interno e ai suoi organi periferici, cioè alle prefetture³³.

Si può dire in generale che le competenze del procuratore del Re (poi della Repubblica) previste dai decreti del 1865 e del 1939 in materia di vigilanza e di approvazione sono passate, dal 1999, al prefetto della provincia o, a fini di semplificazione, soppresse o ridotte dal d.p.r. del 2000. Sono rimaste quelle poche in tema di illiceità civili o procedurali oltre che, ovviamente, ogni azione inerente in generale ai compiti della sua competenza inquirente.

Tornando alla disciplina precedente i decreti 1999 e 2000, varie autorità giudiziarie intervenivano nel servizio dello stato civile con funzioni diverse che, in molti casi, lasciano ben traccia nella documentazione perché ne garantiscono o ne corroborano la legittimità e ne garantiscono l'autenticità. Il Presidente del tribunale per i comuni del circondario (r.d. 2602/1865, art. 16) poi i pretori per i comuni dei mandamenti inclusi nel circondario (r.d. 1238/1939, art. 20), curavano la vidimazione dei registri in bianco prima che fossero posti in funzione l'anno successivo. Il pretore, tre volte all'anno, effettuava anche l'ispezione («verificazione») sui registri comunicandone i risultati al procuratore. Molti i compiti del procuratore del Re che approvava la delegazione del sindaco all'ufficiale delegato; istruiva la pratica ed esprimeva il proprio parere sulle richieste dei comuni per l'apertura di uffici distaccati; poteva effettuare verifiche straordinarie sui registri e riceveva quelle ordinarie dai pretori che trasmetteva al procuratore generale il quale poi ne riferiva al ministero; promuoveva d'ufficio le rettificazioni per le irregolarità riscontrate nelle verificazioni; riceveva dagli ufficiali di stato civile le denunce per ritardata dichiarazione di nascita. Altre azioni del procuratore nelle more dei procedimenti erano inerenti alla sua capacità sanzionatoria o inquirente.

Tipologie documentarie: Registri degli atti

Il capitolo centrale per la comprensione dell'archivio dello stato civile, dei suoi contenuti e delle possibilità di ricerca è quello che riguarda la diplomazia degli atti che esso conserva, la loro varia articolazione ed evoluzione nel tempo.

L'atto di stato civile è formalmente un processo verbale che descrive circostanziatamente e dichiara ufficialmente l'avvenimento di un fatto giuridicamente rilevante per il soggetto o i soggetti coinvolti, come la nascita, il matrimonio, la morte, etc. Questo particolare *genus* formale dell'atto è certamente omogeneo alla natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto stesso - come si accennava all'inizio di queste note.

Alle origini dell'istituto, la normativa non prevedeva modelli letterariamente precostituiti. L'allegato al r.d. 2602/1865 si limitava a prescrivere forma e dimensione dei registri, degli indici annuali e di quelli decennali e dei loro frontespizi, ma non si andava oltre qualche fincatura verticale delle pagine lasciate in bianco.³⁴ In altre parole, l'ufficiale di stato civile pur osservando le obbligatorie e dettagliate prescrizioni dell'ordinamento (Codice civile 1865 e r.d. 2602/1865) agiva poi a discrezione nello stendere materialmente gli atti. In effetti i registri degli atti tra il 1866 e il 1874 sono del tutto simili tra loro, salvo che nel frontespizio - ovviamente - e portano lunghe compatte scritture costituenti gli atti medesimi, scandite soltanto dai nomi dei soggetti e dal numero progressivo dell'atto posti nella colonna laterale all'atto stesso.³⁵

se molti dei quali più o meno impostati per materia. Per il Comune di Prato si dovette aspettare fino al 1930 (*L'archivio postunitario del Comune di Prato (1860-1944). Inventario* a cura di CARLO FANTAPPIÈ, Prato, Società pratese di storia patria, 1988, p. XXX).

³³ Art. 14, sulle attribuzioni del Ministero dell'interno, al punto 2 recita: «garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali», in «Gazzetta Ufficiale...» cit., 30 agosto 1999, n. 203, Supplemento ordinario n. 163. Anche in questo caso - ci sia consentita l'osservazione - il legislatore moderno ha voluto privilegiare una visione tecnicista e burocratica nella vigilanza sullo stato civile attribuendola al Ministero dell'interno come omogenea alle sue competenze sull'amministrazione civile. Lo Stato liberale manifestava indubbiamente più sensibilità verso il diritto della persona come diritto soggettivo collocando anche gli aspetti disciplinari del servizio nel Ministero della giustizia.

³⁴ In «Raccolta ufficiale...» cit., 1865, XIII, pp. 2677-2682. Il formato *in-folio* (cm. 44x33, circa, compresi i margini) si è mantenuto invariato sino ai giorni nostri. Qualche lievissima oscillazione si osserva occasionalmente nei primi decenni e si può spiegare ricordando che ai singoli comuni era rimesso l'onere materiale ed economico di rifornirsi degli stampati occorrenti ricorrendo a tipografie sul mercato, ma attenendosi rigidamente - com'è ovvio - ai modelli prescritti.

³⁵ R.d. 2602/1865, art. 17.

Indubbiamente questa semplicità produce un'altrettanto semplice struttura seriale distinguendosi i registri soltanto per tipologia (nascita, cittadinanza, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, morte) ed aggregandosi dunque banalmente senza altre articolazioni.

Gli inconvenienti portati dalla discrezionalità dell'ufficiale nella stesura materiale degli atti non devono essere mancati e devono essere stati non da poco (omissioni - involontarie o dolose - oscurità, difformità tra i due originali, errori materiali, vizi formali, etc.) se il successivo r.d. 23 ottobre 1874, n. 2135, imponeva, con esecutività immediata (1 gennaio 1875) tutta una serie di modelli prestampati e variamente articolati, per la stesura degli atti rendendoli obbligatori per tutti i comuni del Regno.³⁶ Iniziò allora una modalità evolutiva della disciplina sulla formazione degli atti di stato civile che avrebbe seguito gli sviluppi civili e sociali della società italiana e che avrebbe visto, in progressione, un'articolazione sempre più complessa delle forme e quindi dei modelli precostituiti. Il paradigma che, da allora, venne seguito fu quello di lasciare i modelli in bianco (già in vigore dal 1865 e dal 1874 detti «Parte II») solo per tutti quei casi diversi per i quali non fossero utilizzabili i modelli prestampati. Insomma una sorta di categoria residuale della quale la legge, nel tempo, intese sempre a ridurre l'utilizzo. I modelli prestampati, che nel 1874 occupavano la sola «Parte I», andarono moltiplicandosi articolando, con successivi interventi, anche la «Parte II». E' evidente lo sforzo del legislatore di adattarsi ai tempi cercando di cogliere quelle particolari e differenti realtà e situazioni che comunque totalizzassero un numero relativamente elevato di casi. Naturalmente tanto le pagine dei registri quanto gli atti delle varie parti ebbero numerazioni indipendenti.

La sola tipologia che non vide mai alcuna evoluzione fu quella degli *Atti di cittadinanza* che, per essere abbastanza rarefatti e per la loro intrinseca natura, restarono sempre e fino ad oggi compilati su registri a fogli del tutto bianchi (art. 6)³⁷.

Seguiamo ora l'evoluzione dei modelli utilizzati per gli altri atti.

I registri degli *Atti di nascita*, dal 1875, videro la parte I per le dichiarazioni ordinarie, per i bimbi trovati, per i bimbi morti prima della dichiarazione. La parte II era riservata agli atti trascritti ex art. 53 del r.d.2602/1865 ricevuti da ufficiali di stato civile diversi da quello del comune: nascite all'estero, nascite in viaggio, nascite dichiarate a ufficiali militari in campagna o lontani, nascite avvenute e dichiarate in comune diverso dalla residenza abituale, consegna di bimbi a istituti pubblici, atti di riconoscimento di figli naturali, atti di adozione, di legittimazione, di cambiamenti di nomi e cognomi, sentenze di rettificazione di altri atti di nascita. Il r.d. 849/1907, con esecutività dal 1 gennaio 1909, articolava la parte II nelle due serie: «A» (prestampata) per le trascrizioni di atti ricevuti in un comune diverso dalla residenza abituale; «B» (in bianco) per gli altri casi già sopra enumerati. Il r.d. 1238/1939, che rivedeva tutto l'ordinamento dello stato civile, portava anche maggiore articolazione alla modulistica: si confermava il modello della parte I A e si introduceva il modello I B per le dichiarazioni tardive (oltre 10 giorni dalla nascita); la parte II A (modello prestampato) e la II B (bianco) riservati alle trascrizioni, ripetevano, nella sostanza, quanto già disposto dagli interventi del 1874 e del 1907.³⁸

³⁶ Il r.d. 2135/1874 venne accompagnato da perentorie istruzioni capillarmente diramate dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti con circolare a stampa n. 513/1874 alle Procure generali del Regno che, con essa, riceverono un congruo numero dei due opuscoli: *Istruzioni sull'uso dei modelli e delle formole per la compilazione degli atti dello stato civile*, Roma, Stamperia reale, 1874, pp. 16, in-8° e *Formole per la compilazione degli atti dello stato civile*, Roma, Stamperia reale, 1874, pp. 144, in-8°, da distribuire ai Comuni del Regno per il tramite della Procura del circondario di appartenenza. ASFi, *Procura generale*, Carteggio, 1874, fasc. 258.

³⁷ Nei primi anni di esercizio della nuova disciplina dello stato civile si è osservato l'utilizzo del registro di cittadinanza per la dichiarazione intesa all'acquisizione o alla perdita della residenza presso il comune stesso ex art. 17 del Codice civile 1865. Il fenomeno scompare dopo il 1874 e si ritiene possa essere messo in relazione tanto ai formulari (cit. alla nota precedente) previsti dal r.d. 2135/1874 che, nella fattispecie, fanno riferimento solo al domicilio e non alla residenza, quanto al contemporaneo, faticoso imporsi presso i comuni dell'altrettanto nuova disciplina dei registri anagrafici della popolazione residente (r.d. 2105/1864; l. 297/1871; r.d. 666/1872; r.d. 1363/1873). Per un primo approccio alla tematica: O. MARUCCIO, *Anagrafe*, in *Novissimo digesto italiano*, I/1, Torino, UTET, 1968, pp. 593-599.

³⁸ R.d. 1238/1939, artt. 64-66 in «Raccolta ufficiale...» cit., 1939, pp. 1553-1554. Come già accennato nel testo, il Ministero di grazia e giustizia intervenne a fornire, come riferimento autentico, moduli e formule per la formazione degli atti e ne dispose l'osservanza dal 1 gennaio 1940 con d. 11 luglio 1939. Con l'occasione i modelli vennero anche identificati, benché a titolo meramente catalografico, con le lettere dalla A alla Z. E' in questa sede che vennero inserite nei modelli e nelle formule da usare dall'ufficiale di stato civile le indicazioni sull'appartenenza di razza dei soggetti descritti in ogni tipologia di atti. «Gazzetta Ufficiale...» cit., 12 ottobre 1939, n. 239. Lo stesso Ministero, con propria circolare 23 dicembre 1939, n. 2406 («Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia», 26 dicembre 1939, n. 53, pp. 843-844) accennando anche agli inconvenienti delle precedenti istruzioni del 1874, ne forniva di nuove su moduli e formulari del proprio d. m. 2406/1939. Il successivo d. ministeriale 7 luglio 1958 riprendeva l'intera

Nella compilazione degli atti delle *Pubblicazioni di matrimonio* l'ufficiale di stato civile seguiva le dettagliate disposizioni previste tanto nei capi I-IV del titolo VI del r.d. 2602/1865 quanto nei capi I-V del titolo V del Codice civile 1865, riguardanti le formalità per la celebrazione del matrimonio. Non è questa la sede per seguire la complessa articolazione della materia matrimoniale e la sua evoluzione nel diritto positivo italiano. Dal 1875 tali articolati e minuti adempimenti trovarono una sistemazione formale nella parte I degli appositi registri; la parte II (in bianco) restò dedicata alle richieste di pubblicazioni provenienti da comuni diversi. Col r.d. 849/1907 la parte II si suddivideva in II A per le richieste di pubblicazioni da parte dei comuni ove si sarebbe celebrato il matrimonio (come nel 1875) e in II B per le richieste con dispensa di pubblicazioni ex art. 78 C.C. 1865. La nuova disciplina concordataria del matrimonio non portò sostanziali modifiche, ma solo lievi rettifiche formali nei modelli parte I e IIA che toglievano il senso dell'esclusività della celebrazione da parte dell'Ufficiale di stato civile, nonché l'inclusione nell'elenco dei documenti prodotti la menzione della richiesta di pubblicazioni da parte del parroco. Il r.d. 1238/1939, art. 93, confermò la situazione esistente.

I registri degli *Atti di matrimonio* descritti agli artt. 94 e 95 del r.d. 2602/1865, dal 1875 videro la parte I (prestampata) per l'ordinarietà dei casi (ex art. 94 del r.d. 2602/1865) mentre la parte II (in bianco) per le trascrizioni dei matrimoni nei casi già previsti dall'art. 95 dello stesso decreto: matrimoni celebrati all'estero o da altro ufficiale di stato civile appositamente delegato per necessità o convenienza, quelli celebrati nel comune di residenza di uno solo degli sposi, quelli celebrati fuori della casa comunale (art. 97 C.C. 1865), le sentenze di annullamento e quelle di esistenza del matrimonio o di rettifica degli atti. Il r.d. 849/1907, con esecutività dal 1 gennaio 1909, articolava la parte II, dedicata alle trascrizioni, nelle due serie: «A» (prestampata) per gli atti di matrimonio celebrati nel comune di residenza di uno solo degli sposi; «B» (in bianco) per gli altri casi appena descritti. Per gli atti di matrimonio celebrati secondo il rito concordatario introdotto dai Patti lateranensi dell'11 febbraio 1929, venne disposto, in prima applicazione nello stesso 1929, che fossero trascritti nella parte II, serie B (in bianco) seguendo la logica dell'ordinamento vigente.³⁹ Risultò subito evidente l'imbarazzo dei comuni più grandi di fare fronte all'ingente massa di simili trascrizioni da effettuare per esteso su fogli bianchi. Il r.d. 26 luglio 1929, n. 1361, ma con esecutività dal 1 gennaio 1930, stabilì in via definitiva la modulistica della parte II: serie «A» per la trascrizione gli atti dei matrimoni concordatari celebrati nel comune, serie «B» per quelli celebrati nel comune di uno solo dei contraenti, serie «C» (in bianco) per tutti gli altri casi. Il r.d.l. 2 agosto 1929, n. 1438 (successivo quindi al precedente n. 1361) consentiva comunque che i comuni, «ove credano, potranno servirsi, anche anteriormente al 1° gennaio 1930» di apposti modelli prestampati: il modello serie «C» della parte II per la trascrizione gli atti dei matrimoni celebrati nel comune e serie «D» per quelli celebrati nel comune di uno dei contraenti.⁴⁰ In altre parole e a prescindere da quest'ultima transitoria modalità, dal 1 gennaio 1930, la parte I rimaneva dedicata esclusivamente ai matrimoni civili, la parte II nelle serie «A» e «B» era dedicata a quelli celebrati con rito concordatario, la serie C (in bianco) per ogni altra modalità. Analogamente nella stessa parte II, serie «A» e «B», venivano trascritti gli atti dei matrimoni celebrati davanti ai ministri dei culti non cattolici riconosciuti dallo Stato ex r.d. 1763/1929. Il r.d. 1238/1939 agli artt. 124 e 125 confermava, in sostanza ma riformulando in buon ordine, il quadro complessivo costruito nel tempo dalla legislazione positiva.

I registri degli *Atti di morte*, dal 1875 videro la parte I (prestampata) per le dichiarazioni ordinarie, ex art. 105, punto 1 del r.d. 2602/1865. La parte II (in bianco) era riservata agli atti stesi in base ad avvisi ricevuti da ospedali, collegi, carceri o da altri istituti, oppure da ufficiali di polizia o da cancellieri giudiziari, ex art. 105, punto 2 del r.d. 2602/1865. Nella stessa parte II venivano trascritti gli atti (già indicati nell'art. 106 dello stesso r.d. 2602/1865) ricevuti da ufficiali di stato civile diversi da quello del comune di residenza: morti all'estero, morti in viaggio, morti dichiarate da ufficiali militari in campagna o lontani, morti avvenute e dichiarate in comune diverso dalla residenza abituale, morti senza identificazione o ritrovamento del

materia dei modelli e delle formule da usare, senza sostanziali innovazioni, ma recependo finalmente quanto già da tempo eseguito dopo l'abolizione delle leggi razziali (r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25, specie gli artt. 2 sulla cittadinanza e 3 sulle annotazioni di carattere razziale sugli atti) e la tutela della filiazione illegittima o ignota (l. 31 ottobre 1955, n. 1064 e d.p.r. 2 maggio 1957, n. 432). *Ibid.*, 8 agosto 1958, n. 191, Supplemento ordinario: *Approvazione dei moduli...* come sopra.

³⁹ Circolare del Ministero della giustizia n. 2232 del 18 luglio 1929; analogamente veniva disposto anche per la trascrizione dei matrimoni celebrati davanti ai ministri dei culti ammessi, circolare 2233 stessa data, in «Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto», 26 luglio 1929, n. 30, pp. 571-573 e 573-574.

⁴⁰ Si veda anche: Circolare del Ministero della giustizia, n. 2239 del 24 ottobre 1929, in «Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia...» 1 novembre 1929, n. 44, pp. 841-843.

cadavere, sentenze di rettificazione di altri atti di morte. Dal 1909 la parte II si articolava in 3 serie: serie «A» (prestampata) per la trascrizione degli atti di morte avvenuta in un comune diverso dalla residenza abituale; serie «B» (prestampata) per gli atti stesi in base ad avvisi ricevuti da ospedali, collegi, carceri o da altri istituti; serie «C» (in bianco) per gli altri casi. Il r.d. 1238/1939, art. 137, riordinava le serie «B» (prestampata) e «C» (in bianco) della parte II: «B» per gli atti stesi in base ad avvisi ricevuti da ospedali, collegi, carceri o da altri istituti, da ufficiali di polizia giudiziaria o da magistrati, da capi stazione o comandanti di aeromobile o di aeroporto, o da cancellieri giudiziari; «C» per gli atti trascritti per morti avvenute all'estero o in viaggio per mare, o formati da militari in base alla «Legge di guerra»,⁴¹ per i verbali di morte senza identificazione o ritrovamento del cadavere, anche in caso di disastri collettivi, sentenze di morte presunta o, viceversa, di dichiarazione in vita di già dichiarati morti, sentenze di rettificazione di altri atti di morte.

Importante è ricordare che a margine degli atti (nello spazio in bianco al margine esterno della pagina) l'ufficiale di stato civile è obbligato a scrivere le «annotazioni» riguardanti l'atto stesso al verificarsi delle fattispecie previste dal Codice civile o dalle leggi sullo *status* delle persone (ad es.: le rettificazioni dell'atto; le opposizioni al matrimonio negli atti di pubblicazione; il riconoscimento di figli naturali negli atti di matrimonio, le adozioni, le interdizioni negli atti di nascita, le sentenze di esistenza in vita negli atti di morte, etc., etc.). Una specialità, e quindi una particolare attenzione, meritano le annotazioni in margine o in calce agli atti di nascita le quali, tra le altre, includono anche il rinvio all'eventuale atto di matrimonio e a quello di morte.⁴²

Un'ultima osservazione si deve a proposito dei verbali di chiusura dei registri degli atti che l'ufficiale di stato civile appone, al mattino del 1° gennaio dell'anno successivo, alla fine del registro dopo l'ultimo atto dell'anno precedente, dichiarando il numero complessivo degli atti.⁴³ Analoga formalità viene seguita quando, terminato un registro, c'è la necessità di aprirne un altro in continuazione che viene detto «suppletivo» o «Supplemento» in relazione al primo detto «Principale». Nel verbale di chiusura, oltre la data ed il numero degli atti, viene anche dichiarato che segue un altro registro; su questo, all'atto della vidimazione preliminare da parte dell'autorità giudiziaria, viene dichiarato che si tratta di un «Supplemento». Naturalmente l'operazione si ripete identicamente per ogni successivo registro supplementare. La numerazione degli atti, relativamente ed esclusivamente per quella specifica tipologia, segue in continuazione tra il registro principale ed i supplementari.⁴⁴ Questa rigida modalità di tenuta dei registri è rivolta evidentemente a garantirne l'autenticità e la certezza scoraggiando irritalità, illegittimità, soppressioni ed intrusioni, ma riveste non poca importanza anche dal punto di vista archivistico. Formalmente parlando si può dire che il registro dà di se stesso l'interpretazione autentica che garantisce esattamente la propria consistenza e le proprie articolazioni. Se ne intuisce immediatamente l'importanza in sede descrittiva, specie in presenza di serie o di supporti lacunosi o variamente degradati o scorrettamente legati o compilati.

Quanto alla datazione degli atti bisogna tenere ben presente - specie da parte del ricercatore - che, salvo nel caso dell'atto di matrimonio civile (pre e post concordatario contratto nel Comune) la cui stesura è contestuale al rito, per gli altri atti, la datazione è quella della stesura dell'atto da parte dell'ufficiale, data che quasi mai coincide con l'avvenimento materiale che descrive (nascita, morte, matrimonio concordatario o avvenuto in altro Comune, etc.). La questione si fa particolarmente sensibile per gli atti formati all'inizio del nuovo anno, che troviamo tra i primi nell'apposto registro e che finiscono indicizzati in quell'anno stesso, ma che, in realtà, si riferiscono ad avvenimenti occorsi alla fine dell'anno precedente. Più difficile, ovviamente, il recupero di informazioni su atti formati fuori dei termini o a grande distanza temporale dagli avvenimenti; un soccorso può venire dagli indici decennali.

⁴¹ R.d. 8 luglio 1938, n. 1415, in «Raccolta ufficiale...» cit., 1938, pp. 2476-2525. Per gli atti di stato civile e, in generale, per gli atti civili dei militari: artt. 109-131, pp.2489-2493.

⁴² E' evidente l'interesse di tali indicazioni per la ricerca biografica e genealogica. Già l'art. 54 del r.d. 2602/1865 contemplava, tra le altre, anche l'annotazione dell'atto di matrimonio; il r.d. 1238/1939, artt. 88 e 89 enumera 20 casi di annotazione all'atto di nascita: l'ultimo è l'atto di morte. L'intento del legislatore sembrerebbe quello di dare, con l'atto di nascita, una sorta di quadro storico riassuntivo dello *status* della persona. La realtà è abbastanza deludente, specie nel doppio originale conservato in Tribunale, perché le annotazioni che si sarebbero dovute apporre molti anni dopo la stesura originaria degli atti, sono state generalmente trascurate dai cancellieri, nonostante gli avvisi ricevuti dai comuni.

⁴³ Codice civile, 1865, art. 360; r.d. 2602/1865, art. 29; r.d. 1238/1939, art. 32

⁴⁴ R.d. 2602/1865, artt. 32-33; r.d. 1238/1939, artt. 21-22. Si vedano le formule in *Approvazione dei moduli...* cit., 1939, p. 97; 1958, pp. 99-100.

Sul tema degli *Indici*, si ricorda appena che la legislazione, fin dalle origini, ha previsto la compilazione tanto di *indici annuali* quanto di *indici decennali*⁴⁵ per ogni categoria di atti, disponendo anche i modelli da utilizzare per gli uni e per gli altri.⁴⁶ E' ovvio che la chiave di accesso sono i cognomi ed i nomi dei soggetti che sono parti negli atti. Gli indici annuali sono suddivisi per tipologia: Nascita, Cittadinanza, Pubblicazioni di matrimonio, Matrimonio, Morte e, per i comuni meno grandi, sono comunemente legati a fine dei registri rispettivi; i decennali sono sempre su registri a parte e costituiscono, per ogni comune, una piccola serie a sé stante. Non sempre vengono compilati gli indici per gli atti di Cittadinanza e per quelli di Pubblicazioni di matrimonio.

Allegati

Per quanto riguarda gli *allegati* agli atti non si notano sostanziali differenze normative tra il 1865 ed il 1939.⁴⁷ «I documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti, vengono ritirate dell'ufficiale e formano gli allegati degli atti stessi». I documenti naturalmente si raccolgono in fascicoli in relazione all'atto cui si riferiscono del quale riportano, sulla coperta,⁴⁸ la tipologia e gli estremi identificativi (anno, parte, serie, n. progressivo) nonché il nome del soggetto o dei soggetti coinvolti. Per ogni anno e per ogni comune si formano tante tipologie di allegati quante sono le tipologie degli atti.

Un discorso particolare meritano allegati agli atti di matrimonio: in essi confluiscono tutti i documenti presentati per poter effettuare le pubblicazioni e gli altri atti preliminari al matrimonio stesso e che vengono descritti nei registri delle pubblicazioni.⁴⁹ Se dunque i registri delle pubblicazioni, specie nella loro forma prestampata imposta dal 1875 in poi, prefigurano una sorta di itinerario procedurale al fine anche di evitare vizi del susseguente atto di matrimonio, archivisticamente parlando, si può dire che tali registri costituiscano, il deposito ufficiale degli atti diversi che la legge richiede per poter contrarre matrimonio⁵⁰. Sul piano materiale le buste di tali allegati, che vengono comunemente contrassegnate come «Matrimoni», costituiscono sempre e fin dalle origini, il corpo più cospicuo degli allegati nell'annata inviata in Tribunale. Di contro, gli allegati agli atti di pubblicazioni hanno comunemente la consistenza minima perché costituiti dagli atti presentati per matrimoni poi non più celebrati; naturalmente non esistono come allegati a parte quando tutti i matrimoni vengono celebrati.

Il territorio

Si richiamano preliminarmente e a titolo didascalico, alcuni concetti di base sull'assetto territoriale dell'ordinamento giudiziario.

Nel quadro dei grandi interventi legislativi intesi all'unificazione amministrativa del Regno, quando, nel 1866, prese avvio l'ordinamento dello stato civile, l'ordinamento giudiziario prevedeva un sistema di uffici strutturati in forma piramidale. L'attuale territorio toscano era quasi interamente suddiviso nei due

⁴⁵ Per gli indici annuali, art. 30, r.d. 2602/1865; non diversamente l'art. 33, r.d. 1238/1939 che precisa però di tenere distinti gli indici relativi agli atti formati da ciascuno degli uffici distaccati. Per gli indici decennali, art. 31, r.d. 2602/1865 e art. 34, r.d. 1238/1939 nei quali si precisa invece che tale indice deve comprendere anche i soggetti che figurano negli atti degli uffici distaccati.

⁴⁶ R.d. 2602/1865, in «Raccolta ufficiale...» cit., 1865, XIII, pp. 2681-2682. Ovviamente con la riforma portata dal r.d. 2135/1874 venne precisato che gli indici annuali e decennali sarebbero stati unici per le due parti dei registri, contrassegnando però il numero di rinvio agli atti con la lettera «S» a significare seconda Parte; circolare n. 513/1874 cit.: *Istruzioni sull'uso dei modelli e delle formole...* cit., § 7. Con l'ulteriore articolazione della Parte seconda degli atti disposta del r.d. 849/1907, anche il modello degli indici vide l'introduzione di una nuova colonna per l'indicazione della Parte; «Raccolta ufficiale...» cit., 1907, pp. 7200-7201. Dopo il riordinamento del r.d. 1238/1939, il d.m. 11 luglio 1939 cit. portava i modelli per gli indici alle pp. 71-72 della *Approvazione dei moduli...* cit. che venivano poi replicati nella nuova edizione del 1958.

⁴⁷ Artt. 38-43, r.d. 2602/1865 e artt. 53-63, r.d. 1238/1939; la cit. che segue è dell'art. 38, r.d. 2602/1865.

⁴⁸ La coperta, fin dalle origini, è anch'essa prestampata (modello allegato al r.d. 2602/1865) e, nella prassi, ma non rigidamente, assume colori diversi a seconda degli atti, così come - in parallelo e nel tempo - la legatura dei registri: verde chiaro o azzurro per gli atti di nascita, giallo o colori vari per gli atti di cittadinanza, rosa per gli atti di matrimonio ed i registri delle pubblicazioni, rosso per i registri degli atti di matrimonio, blu scuro per gli atti di morte.

⁴⁹ «I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nei verbali di richiesta delle pubblicazioni, sono allegati al registro delle medesime; [...] Quando sarà celebrato il matrimonio, gli allegati stessi vengono tolti dal registro anzidetto, e collocati fra gli allegati all'atto di matrimonio», r.d. 2602/1865, art. 88.

⁵⁰ Non a caso, alla fine del modello, è lasciato un ampio spazio in bianco per l'elenco analitico dei documenti depositati.

distretti di Corte d'appello di Firenze e di Lucca.⁵¹ L'attuale provincia di Massa Carrara (allora comprendente anche la Garfagnana) era parte del distretto di Genova. Ogni distretto di Corte d'appello era suddiviso in più circondari di Tribunale. Ogni circondario di Tribunale era suddiviso in più mandamenti di Pretura (ufficio, dall'anno 2000, non più esistente). Ogni mandamento era formato dal territorio di più Comuni.

I capisaldi di tutto l'ordinamento - e non solo di quello giudiziario - erano: da un lato il circondario, sul quale si esercitavano, nell'ambito dell'amministrazione civile, anche i poteri della Prefettura o della Sottoprefettura; dall'altro il Comune, come entità territoriale, personale e amministrativa, che costituiva la cellula di base, non ulteriormente riducibile, di tutta la struttura. Tutti gli altri uffici dell'amministrazione periferica dello Stato, quanto all'estensione territoriale delle proprie competenze, ricalcavano o si inserivano, più o meno, in questo modello.

Il circondario del Tribunale di Firenze comprendeva, nel 1866, 19 mandamenti di pretura che raccoglievano, in totale, 40 comuni.⁵² Tutti questi comuni erano obbligati, dunque, a trasmettere annualmente al Tribunale di Firenze i Registri degli atti e le buste degli allegati prodotti dai loro servizi di stato civile. In quello stesso anno, quando prese avvio la nuova disciplina dello stato civile del Regno, il circondario del Tribunale di Prato, cioè la circoscrizione territoriale sulla quale si esercita oggi la sua giurisdizione, non esisteva. I comuni che poi ne avrebbero fatto parte erano inclusi, senza altre aggregazioni intermedie, nel circondario di Firenze. Prato infatti non era sede di sottoprefettura, né di tribunale. Il nuovo ordinamento giudiziario del Regno, anch'esso entrato in vigore il 1 gennaio 1866, per ciò che riguardava la Toscana,⁵³ prevedeva, per il pratese, due uffici di pretura: «Prato città» il cui mandamento si estendeva sulla città di Prato e «Prato campagna» che aveva giurisdizione sui comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo e Vernio; l'ordinamento del 1891⁵⁴ vedeva l'unificazione della pretura in un solo mandamento comprendente tutti i cinque comuni; l'ordinamento del 1923⁵⁵ non mutava il quadro. In quello stesso periodo, che va dall'unità ai primi anni Venti del Novecento, anche le circoscrizioni dell'amministrazione civile non videro mutamenti nel comprensorio pratese. Il primo fascismo - come è noto - portò sensibili trasformazioni dell'assetto territoriale della Toscana settentrionale e centro-occidentale che videro passaggi di territori (cioè di comuni) da una provincia all'altra e l'istituzione della provincia di Pistoia; furono interessati i territori delle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Firenze. Quest'ultima, nel 1923, vide la perdita dell'intero circondario di Rocca San Casciano ed i suoi 12 comuni aggregati alla provincia di Forlì; nel 1925 venne soppresso il circondario di San Miniato ed i suoi comuni passarono in parte alla provincia di Pisa a compenso di quelli da questa persi per ingrandire quella di Livorno, mentre altri andarono a costituire il nuovo, effimero, circondario di Empoli restando comunque nella provincia di Firenze. In queste more, venne istituito il circondario di Prato ritagliando da quello di Firenze il comune di Calenzano oltre i soliti cinque del proprio mandamento ed, in più, quello di Tizzana, staccato dal circondario di Pistoia.⁵⁶ Effimera illusione: il 1927 vide Pistoia elevata al rango di provincia autonoma nel cui territorio tornò anche il comune di Tizzana,⁵⁷ nonché la Valdinievole tolta a Lucca nel 1928; andarono così deluse le aspettative che l'istituzione del circondario preludesse a quella della provincia.⁵⁸ Un provvedimento generale, infine, sopprime in quello stesso 1927 i circondari come circoscrizioni dell'amministrazione civile.⁵⁹

⁵¹ Il r.d. 14 dicembre 1865, n. 2637, concerneva specificatamente la Toscana. «Raccolta ufficiale...» cit., 1865, XIII, pp. 2896-2906.

⁵² Se ne veda l'organigramma relativo nella tabella allegata al cit. r.d. 2637/1865.

⁵³ R.d. 14 dicembre 1865, n. 2637, in «Raccolta ufficiale...» cit., 1865, XII, pp. 2896-2906.

⁵⁴ R.d. 9 novembre 1891, n. 669, in «Raccolta ufficiale...» cit., 1891, pp. 4179-4180 e tabelle annesse.

⁵⁵ R.d. 24 marzo 1923, n. 601, in «Raccolta ufficiale...» cit., 1923, pp. 1975-1976 e tabelle annesse.

⁵⁶ R.d. 15 novembre 1925, n. 2013, in «Raccolta ufficiale...» cit., 1925, p. 9055.

⁵⁷ R.d. 2 gennaio 1927, n. 1, in «Raccolta ufficiale...» cit., 1927, pp. 187-190.

⁵⁸ Sul significato dell'istituzione del circondario come fiore all'occhiello del fascismo locale, un accenno in *Prato storia di una città*, 3.2, *Il tempo dell'industria (1815-1943)*, a cura di Giorgio Mori, Prato, Comune di Prato-Le Monnier, 1988, pp. 1383, 1388 e nota 209.

⁵⁹ R.d. 2 gennaio 1927, n.1, in «Raccolta ufficiale...» cit., 1927, pp. 187-190. Si può vedere, in generale: L. PICOZZI, *Circondario*, in *Novissimo digesto italiano* cit., III, pp.252-253 e G. CATALDI, *Circoscrizione amministrativa*, *ibid.*, III, pp. 259-262; in particolare: *L'archivio postunitario del Comune di Prato (1860-1944).Inventario* a cura di C. FANTAPPIÈ, Prato, Società pratese di storia patria, 1988, pp. 3-5.

La vicenda organizzativa del territorio riprese con l'ordinamento giudiziario del 1941⁶⁰ che, descrivendo il mandamento di Prato, recuperò, in pratica, il territorio dell'effimero circondario del 1925, escluso il comune di Tizzana, ma includendo quello di Calenzano. Dopo la guerra, il d.p.r. 8 luglio 1949, n. 538, istituì il comune di Vaiano, staccando dal territorio di quello Prato le frazioni di Vaiano e di Sofignano,⁶¹ più tardi, col d.p.r. 14 luglio 1962, n. 1329, venne istituito il comune di Poggio a Caiano separando le frazioni di Poggio a Caiano e Poggetto dal Comune di Carmignano.⁶² Quando, infine, la l. 1 marzo 1968, n. 198, istituì, assieme ad altri, il tribunale di Prato, il suo circondario venne identificato (art.1) con la «circostrizione territoriale dell'attuale mandamento della Pretura di Prato che comprende i comuni di Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Prato, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio».⁶³ Si deve osservare a questo punto, per dovere di completezza, come il territorio della provincia, finalmente istituita nel 1992,⁶⁴ non comprenda il comune di Calenzano e quindi non coincida con quello del circondario giudiziario.

Il quadro evolutivo della geografia amministrativa del territorio di Prato ci consente dunque di capire quali comuni, e da quali anni, siano inclusi nel patrimonio documentario dello stato civile depositato presso quel Tribunale.

Un discorso particolare merita invece la più minuta geografia degli Uffici separati o distaccati di stato civile, ex artt. 3 e 2 rispettivamente dei decreti del 1865 e del 1939 e dei quali si è accennato più sopra. Le stesse leggi peraltro non attribuiscono alcuna denominazione a tali uffici, parlando semplicemente di «altri uffici»; precisano invece che «Gli uffici di stato civile di uno stesso comune vengono distinti con numero progressivo» - come recita l'art. 2 del r.d. 2602/1865. Nella realtà osserviamo alcune varianti verbali: oltre la voce corretta «Ufficio primo» troviamo anche «Ufficio principale» o «Ufficio unico». Quest'ultima voce, in vero, va intesa in riferimento a determinate tipologie di atti (comunemente di Cittadinanza, di pubblicazioni di matrimonio e di matrimonio) che, in ossequio all'apposita autorizzazione ottenuta dal Ministero, si effettuano *unicamente* nell'ufficio principale, come si accennava anche più sopra. Per gli «altri uffici», oltre al numero e in luogo di esso, osserviamo molto spesso il nome della frazione nella quale esso ha sede. Il numero o il toponimo figura o dovrebbe figurare nel frontespizio dei registri dell'ufficio stesso e così pure nel protocollo iniziale dell'atto dove, dopo la data, l'ufficiale si qualifica nominativamente e cita l'atto di delegazione del sindaco come ufficiale di stato civile di quel Comune per l'ufficio o la frazione in questione.

Nella fattispecie del circondario di Prato troviamo uffici distaccati nel comune di Prato: Vaiano (1906-1949)⁶⁵, Iolo (1909-), Galciana (1970-)⁶⁶; nel comune di Cantagallo: Fossato (1867-1972)⁶⁷, Migliana (1897-1947), Usella (1904-); nel comune di Carmignano: Poggio a Caiano (1907-1962).

Gli «altri uffici» tengono dunque registri, e quindi allegati, a parte, con numerazione degli atti del tutto propria e con indici annuali propri; i nomi dei soggetti confluiscono anche negli indici decennali del comune, ma ovviamente con apposito rinvio all'ufficio distaccato che ha formato gli atti.

La documentazione. Trasmissione

«Chiusi i registri, egli [l'ufficiale di stato civile] forma tosto per ciascuno di essi un indice in ordine alfabetico dei cognomi [...] per essere depositato entro i primi quindici giorni di gennaio coi registri stessi negli archivi del comune e presso la cancelleria del tribunale».⁶⁸ Con questo atto inizia la trasmissione archivistica della documentazione che va quindi a formare due archivi ben distinti: l'uno presso il Comune produttore e l'altro presso il Tribunale del circondario nel quale è incluso il territorio comunale.

⁶⁰ L. 6 gennaio 1941, n. 12, in «Raccolta ufficiale...» cit., 1941, pp. 17-251, con relazione al Re e tabelle annesse.

⁶¹ In «Raccolta ufficiale...» cit., 1949, pp. 1464-1465.

⁶² In «Raccolta ufficiale...» cit., pp. 3762-3763.

⁶³ «Gazzetta Ufficiale...cit.», 25 marzo 1968, n. 78, pp. 1814-1815.

⁶⁴ D. lgs. 27 marzo 1992, n. 254, in «Gazzetta Ufficiale...» cit., 1 aprile 1992, n. 77.

⁶⁵ Sull'istituzione, atti in ACPo, serie XXXII, b. 1.

⁶⁶ Gli uffici distaccati di Iolo e di Galciana conservano (almeno in Tribunale) registri fino all'anno 2000, ma che risultano del tutto bianchi dalla seconda metà degli anni '90.

⁶⁷ ASFi, *Procura generale*, Carteggio, 1867, fasc. 17.

⁶⁸ Art. 30, r.d. 2602/1865; non diversamente l'art. 33, r.d. 1238/1939. L'art. 10, d.p.r. 396/2000 sull'archivio informatizzato resta sospeso fino alla concreta attivazione del medesimo a livello locale e nazionale e l'ultimo comma dell'art. 1 del cit. d. del Ministero dell'interno 27 febbraio 2001 prescrive, in totale analogia con la precedente disciplina, che il doppio originale dei registri nonché i documenti allegati vengano trasmessi al prefetto «per essere depositati presso il suo ufficio».

Per quanto non sia questo l'argomento della presente Introduzione, si dirà appena che presso il Comune si forma un archivio che assume connotati propri e ben distinguibili all'interno del patrimonio documentale del comune stesso, tanto che resti - come resta a lungo - presso il servizio che l'ha prodotto, quanto che migri - generalmente dopo molto tempo e talvolta solo idealmente - nella sezione storica dell'archivio stesso. In quest'ultimo, comunque, costituisce comunemente una speciale ripartizione in ragione sia della omogeneità e compattezza fisica dei supporti, sia delle speciali garanzie che la legge sembra non dismettere di esercitare sugli atti, nonché forse anche di una particolare affezione - osiamo dire - e spirito di appartenenza, peraltro sempre auspicabile, che gli ufficiali di stato civile e gli impiegati del servizio mantengono nei confronti della "loro" documentazione. Questa è formata dalle quattro tipologie dei registri sopra descritti di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte che vanno a ordinarsi in serie diacroniche. Le serie, a loro volta, le vediamo strutturate in forme diverse a seconda della posizione gerarchica delle chiavi di ordinamento: per tipologia e per anno (tutti i registri di un tipo di atti in diacronia dal 1866 ad oggi) o, al contrario, per anni e per tipologie (per ogni anno dal 1866 ad oggi, i registri delle quattro tipologie) come a formare 'mandate' annuali di registri. A parte, ovviamente, restano gli indici decennali e quelli annuali; questi ultimi, nei comuni meno grandi, data la loro modestia, sono comunemente legati alla fine del registro cui si riferiscono.⁶⁹ Inoltre, nei comuni meno grandi e specialmente negli anni di avvio del servizio dello stato civile, gli atti pur essendo associati per tipologia, sono annualmente legati assieme in uno o più registri di vario spessore. Questa modalità, peraltro meramente materiale, può portare, ovviamente, delle lievi oscillazioni nell'ordinamento generale del fondo.

Il doppio originale che perviene annualmente alla cancelleria del Tribunale del circondario, va a formare un archivio che assume invece una ben diversa fisionomia. Innanzitutto i materiali che lo formano hanno provenienze e fonti di produzione diverse e nessuno di essi è prodotto dal Tribunale. Inoltre contemplano anche tipologie non detenute dai comuni, per quanto sempre da essi prodotte: i registri degli *atti delle pubblicazioni di matrimonio* e tutti gli «Allegati» agli atti che, a loro volta, si articolano in altrettante tipologie. Questa documentazione - ripetiamo - è conservata in esclusiva dal Tribunale e non esiste altrove; chiusa allo scadere dell'anno solare, viene inviata dai Comuni insieme agli altri registri che si diceva qui sopra.

Con le categorie della dottrina si può dire che il Tribunale, ricevendo le mandate annuali dai Comuni (enti di produzione originaria), è produttore di un nuovo archivio, certamente diverso da quello di ciascun ente di provenienza. Indubbiamente l'apparente passività del Tribunale nel ricevere la documentazione, l'evidente disomogeneità del deposito rispetto alla massa della produzione giudiziaria, l'effettiva (illegittima) disabitudine delle cancellerie, a tenere aggiornati gli atti con le annotazioni che pure quotidianamente arrivano dai Comuni del circondario, fanno sì che all'archivio dello stato civile presso il Tribunale venga sempre attribuita una sorta di estraneità ambientale e che il Tribunale stesso ne sia solo un passivo detentore. Si ritiene invece che l'archivio abbia una sua indiscutibile unità istituzionalmente individuata dall'autorità di produzione, il Tribunale, e dalla sua giurisdizione, il circondario nel quale sono compresi i Comuni obbligati dalla legge al deposito dei registri degli atti e dei relativi allegati. Il Tribunale indubbiamente "produce", in senso archivistico, l'archivio anche se non ne forma materialmente gli atti e ha poi sempre verso di essi scarsa e occasionale operatività. E' chiaro dunque che le leggi che si sono succedute a disciplinare l'ordinamento dello stato civile hanno inteso attribuire ad un organo dell'ordinamento giudiziario, ordinamento nel quale peraltro ricadeva la vigilanza sulla materia stessa, compiti di conservazione degli atti ai quali è attribuita fondamentale importanza in tema di diritto della persona. In questo senso si spiega anche perché i registri degli atti di pubblicazioni matrimoniali e, in via generale, gli allegati a tutti gli atti, vengano prodotti in unico esemplare e versati dal Comune al Tribunale a prova e garanzia degli atti stessi. In altre parole l'ordinamento attribuisce una sorta di iper-tutela a tali atti che si manifesta con la sincrona produzione dei due originali, con la loro equipollenza, con la custodia istituzionale e fisica diversa e remota

⁶⁹ Non è difficile verificare quanto detto consultando gli inventari degli archivi storici comunali nella parte riguardante gli atti successivi all'Unità d'Italia. Il paradigma si ripete sistematicamente tanto per il territorio pratese quanto per quello toscano o nazionale; sia che si vedano gli strumenti editi sia quelli depositati in forma di relazione ispettiva presso le Soprintendenze archivistiche. Seguendo l'accurata descrizione esposta da C. FANTAPPIÈ nel suo *L'archivio postunitario del Comune di Prato...* cit., pp. 501-533, nella sezione postunitaria dell'archivio storico comunale di Prato sono conservati i Registri degli atti di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte dal 1866 al 1944, ma solo idealmente; al momento di rivedere queste note (marzo 2017) essi sono ancora integralmente conservati presso il servizio di stato civile e anagrafe. Essi sono ordinati secondo la seconda delle modalità descritte nel testo (tutte le tipologie dei registri per ogni anno in diacronia dal 1866 in poi), come descritti dal Fantappiè e in questo Inventario.

l'una dall'altra, nonché con la conservazione (si ritiene perenne) della documentazione di supporto e di prova.⁷⁰

Per quanto riguarda la documentazione oggetto del presente lavoro, si ricorda, come detto più sopra a proposito delle realtà territoriali, che essa, prima della istituzione del Tribunale di Prato e del suo circondario nel 1968, era parte integrante di quella conservata presso il Tribunale di Firenze nel cui circondario era incluso il territorio pratese senza distinzione alcuna. Dunque, a partire dal 1867 gli atti e gli allegati iniziarono a depositarsi e a sedimentare un archivio presso la cancelleria del Tribunale di Firenze.

Più di cento anni dopo, con l'istituzione del Tribunale, i registri degli atti e gli allegati afferenti ai comuni del nuovo circondario, furono trasferiti a Prato. La documentazione, scorporata da quella conservata a Firenze, venne prima conservata nell'allora sede degli Uffici giudiziari, tra via Migliorati, via del Ceppo vecchio e via della Palla a corda; dopo il 1987 nella nuova sede in piazza Falcone e Borsellino⁷¹.

Ma, a quella data, un primo cospicuo nucleo di documentazione era già pervenuta all'allora Sezione di Archivio di Stato di Prato in due episodi contigui di versamento, nella sostanza un versamento articolato in due operazioni. Il 7 dicembre 1982 giunsero 733 *Registri di atti* relativi al periodo iniziale: 1866-1900; il 18 febbraio 1983 giunsero 300 buste di *Allegati agli atti* coprenti lo stesso periodo.⁷²

La documentazione. Ordinamento e descrizione

Allo stato attuale delle ricerche non si hanno testimonianze sulla formazione e la gestione dell'archivio dello stato civile in deposito presso il Tribunale di Firenze. Un'antica numerazione apposta sulle unità degli anni 1866-1903 (e fino al 1962 per le buste degli allegati) consente oggi di avere qualche lume sull'originario assetto dell'archivio. Seguendo l'ordine naturale dei numeri, sembrerebbe che il Tribunale di Firenze tenesse per ogni anno tutti i registri di tutti i comuni in ordine alfabetico. In termini tecnici, la prima chiave dell'ordinamento era quella cronologica (in sequenza naturale), la seconda quella topografica (i comuni del circondario in ordine alfabetico), la terza quella tipologica (tutti gli atti e gli indici del comune per quell'anno).⁷³ E' evidente che questo tipo di ordinamento seguiva banalmente la sedimentazione degli atti inviati annualmente da tutti i comuni del circondario e rendeva estremamente facile la gestione materiale del deposito perché l'accrescimento diacronico delle carte si manteneva sempre monoseriale, cioè in coda al deposito.⁷⁴ La numerazione dei registri si interrompe ai primissimi anni del Novecento e, nell'assenza di altre testimonianze,⁷⁵ possiamo solo osservare il diverso assetto che l'archivio aveva nel giugno del 1996⁷⁶ in

⁷⁰ Osserviamo, nell'ordinamento amministrativo dello Stato, altri uffici con compiti quasi esclusivi di conservazione, come gli Archivi notarili distrettuali, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli Uffici del registro, i quali tutti però osservano un'operatività più o meno incisiva sugli atti che conservano ed ordinano pur non avendoli prodotti. Interessante osservare, in analogia, che anch'essi conservano atti attinenti a diritti soggettivi (principalmente sui beni e sulle proprietà) e che gli Archivi notarili distrettuali ed il notariato in generale ricadono ancora nella disciplina e vigilanza dell'amministrazione della giustizia e che così era alle origini napoleoniche anche per le Conservatorie delle ipoteche (poi dette dei registri immobiliari, oggi Uffici della pubblicità immobiliare). E' evidente in tutto questo la visione liberale del diritto e dell'economia.

⁷¹ Tra i fascicoli della Presidenza conservati nell'archivio del Tribunale di Prato, se ne sono reperiti due relativi ai rapporti col Comune di Prato in tema di sede degli uffici giudiziari e di costruzione del nuovo edificio in piazza Falcone e Borsellino (1981-1987). Vi si fa accenno anche alle sedi ancora occupate in città, ai loro limiti dimensionali e funzionali.

⁷² I verbali con i relativi allegati, molto dettagliati, portano le date del 20 novembre e dell'11 dicembre 1982 e sono controfirmati da Paola Benigni, allora direttrice della Sezione. ASPo, *Archivio*, 1982, tit. VII e 1983, tit. VII; devo questa preziosa segnalazione alla compianta Sig.a Maria Ferracane, impiegata dell'Archivio.

⁷³ Si dà, qui di seguito, un quadro generale di questo ordinamento che riteniamo originario. Risulta evidente quanto detto leggendo per colonne le sequenze dei numeri nonostante qualche rara lacuna e qualche discrasia.

⁷⁴ **Questo modello di ordinamento lo osserviamo applicato allo stato civile del circondario di Siena**, ora conservato presso quell'Archivio di Stato (versamenti 2012-2013, anni 1866-1970).

⁷⁵ Allo stato attuale delle ricerche, non abbiamo testimonianze che ci consentano di datare la numerazione in questione. La sua materiale uniformità (piccoli cartellini con cornicetta blu e numeri apposti col numeratore meccanico) per un periodo di anni molto lungo (1866-1902 e fino al 1962 per gli allegati) e per un numero di registri così elevato farebbero ipotizzare trattarsi di una grossa operazione partita e condotta in un unico momento definito. La presenza dei materiali relativi ai comuni dell'ex circondario di San Miniato passati a quello di Firenze con la riforma dell'ordinamento giudiziario del 1923 e integrati nell'ordinamento dell'archivio fanno sicuramente datare l'operazione stessa successivamente a tale anno. Il fatto poi che la stessa numerazione cessi, sulle buste degli allegati, col 1962, renderebbe suggestivo, ma non provato, che tutto si sia arrestato attorno a quell'anno. I materiali successivi e tanto meno quelli recuperati dopo l'alluvione del novembre 1966, non portano alcuna numerazione.

un deposito sussidiario del Tribunale di Firenze sito nel complesso della Fortezza da Basso. Tra i materiali, ovviamente, non si trovavano più le unità relative ai comuni del circondario di Prato e l'ordinamento, che è successivo al disastro ed ai recuperi e restauri del 1966, osservava tutt'altro paradigma: la prima chiave era quella comunale (per ordine alfabetico), seguita da quella temporale (la sequenza degli anni) e infine quella tipologica (gli atti). Dunque veniva privilegiata la componente formativa degli atti, cioè il comune di produzione, piuttosto che il diacronico cumularsi di tutti gli atti di tutti i comuni per ogni anno.⁷⁷ L'assetto che abbiamo trovato presso il Tribunale di Prato il cui archivio di stato civile è un estratto - per così dire - di quello dell'originario circondario di Firenze, era del tutto analogo al primo che si è descritto di quest'ultimo. Per ogni anno in serie naturale, tutti i comuni del circondario con tutti i loro atti; e questo tanto per i registri quanto per gli allegati.

Sul problema di quale ordinamento dare a questa nuova realtà documentaria che si forma in tribunale, bisogna dire subito che l'assetto fisico nel quale i materiali vengono generalmente conservati e quindi reperiti nei depositi dei tribunali non offre validi ed univoci esempi sui quali fondare un modello. Già nel solo ambito dell'archivio dello stato civile del circondario di Firenze abbiamo storicamente osservato, a distanza di non oltre 40 anni, due ben diverse forme di ordinamento.

Si è qui ritenuto che la componente distintiva dell'archivio di stato civile che si forma e si conserva in tribunale sia proprio la sua multipla e diversificata provenienza; cioè i singoli Comuni come fonti originarie di produzione della documentazione. Proprio a partire da quest'ultima qualificante connotazione dell'archivio, che si crede di dover in qualche modo salvaguardare, abbiamo articolato l'ordinamento generale.

La prima chiave di ordinamento, come si dice in dottrina, è dunque il Comune di provenienza (e di formazione) degli atti; la seconda l'anno di produzione degli atti stessi in tutte le loro tipologie (nascita, cittadinanza, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, morte) che, così facendo, restano associati in quelle mandate annuali che si sedimentano in Tribunale a formare l'archivio dello stato civile del circondario. Va da sé che anche gli «Allegati» vengano ordinati con lo stesso criterio. Si ripete, nella sostanza, l'ultimo assetto reperito e che abbiamo qui poco sopra descritto.

Ammettiamo senz'altro che l'ordinamento qui proposto non abbia inoppugnabili giustificazioni storico-scientifiche o istituzionali, è piuttosto la scelta di una via media che tenta di salvaguardare alcuni caratteri distintivi dell'archivio nei suoi aspetti di origine, di formazione e di trasmissione e non senza qualche attenzione anche agli aspetti gestionali.⁷⁸

⁷⁶ ASFi, *Archivio*, tit. 7, *ad annum*, Commissione di sorveglianza e scarto sull'archivio del Tribunale di Firenze, specialmente le Relazioni presentate dal sottoscritto membro archivista nel 1992 e nel 1996.

⁷⁷ Il problema dell'eventuale accrescimento, evidentemente drammatico perché multiseriale (per ogni comune), non si poneva perché il capannone alla Fortezza, esauriti ormai gli spazi disponibili, si considerava chiuso (anni conservati: 1866-1965). Il seguito si trovava, praticamente senza ordinamento, in altri depositi. Si ritiene senz'altro che l'ordinamento osservato nel 1996 si possa far risalire al tempo dei recuperi successivi all'alluvione del 1966 quando la necessità di identificare i registri sinistrati a cominciare dal Comune di appartenenza abbiano poi portato necessariamente a ricostruire l'ordinamento a partire dai comuni stessi come prima distinzione.

L'archivio del Tribunale di Firenze, allora conservato presso la sede di Piazza S. Firenze venne duramente colpito dalle acque nella notte del 4 novembre 1966. La documentazione giudiziaria e quella di stato civile venne inviata, il 1 dicembre, alla Fattoria autonoma dei tabacchi dipendente dal Monopolio tabacchi presso Città di Castello, a bordo di 48 autocarri dell'Esercito per essere asciugata negli apposti essiccatoi per il tabacco. L'operazione poteva dirsi conclusa nel novembre dell'anno dopo. Nel frattempo, grazie alle provvidenze del d.l. 18 novembre 1966, n. 967, convertito nella l. 23 dicembre 1966, n. 1142, si operava per il risanamento e la rimessa in efficienza degli uffici giudiziari del Distretto (Tribunali di Firenze e di Pisa, Pretura di Firenze e, in minor misura, Preture di San Giovanni Valdarno e di Arcidosso). In questo ambito anche i registri e gli allegati dello stato civile, presso la Fattoria autonoma di Città di Castello, vennero identificati, ricomposti, legati o infaldonati e cartellinati in costola sotto la sorveglianza del personale giudiziario. Venne anche colta l'occasione per razionalizzare l'archivio nel suo complesso grazie alla concessione di un capannone nel sito demaniale della Fortezza da Basso dove collocare, su apposite scaffalature metalliche di nuova installazione (collaudo 17 ottobre 1968), tutti gli atti dello stato civile e la documentazione giudiziaria meno recente. E' questa la realtà che, per quanto pesantemente degradata da 30 anni di abbandono, chi scrive trovò nel 1996. ASFi, *Corte d'appello*, Presidenza, b. «Ricostruzione danni alluvione 6 novembre 1966».

⁷⁸ E' evidente infatti che si potevano adottare almeno altre due forme di ordinamento. L'una che per ogni comune (prima chiave) veda le serie dei singoli atti (seconda chiave) ordinati diacronicamente (tempo come terza chiave) avrebbe riprodotto forse l'archivio di stato civile simile a quello conservato nel comune, ma avrebbe cancellato ogni traccia degli annuali depositi al Tribunale. L'altra che avesse associato annualmente (tempo come prima chiave) tutti i comuni (seconda chiave) ognuno con tutti i propri atti (terza chiave) avrebbe invece esaltato l'aspetto formativo

I materiali versati nel 1982 sembra arrivassero già ordinati per comuni e per atti in diacronia, come detto più sopra per l'ultimo assetto osservato al Tribunale di Firenze; tale ordinamento, consacrato da una numerazione in costola a pennarello rosso, si ipotizza possa essere stato effettuato all'atto della selezione delle unità per il versamento, ma non si hanno riscontri certi.⁷⁹ Le buste degli allegati osservavano lo sesso modello. L'ordinamento dei Registri soffriva di qualche aporia, di qualche intrusione derivante dall'antica integrazione nel circondario di Firenze e di qualche rara lacuna di unità mancante o rimasta in Tribunale; nella sostanza però era del tutto corretta e rispecchia quanto si è venuto più sopra discutendo criticamente.

Su questo ordinamento fu compilato, nel 1993, un inventario molto sommario.⁸⁰ Esso venne redatto senza la necessaria revisione critica dell'ordinamento che soffriva delle imprecisioni che si è appena detto e, soprattutto, senza l'indispensabile conoscenza dei meccanismi istituzionali di produzione dei materiali e di formazione dell'archivio. D'altronde il lavoro fu affidato a personale scientificamente non qualificato, ma con l'obiettivo principale di rendere velocemente disponibile alla consultazione una fonte molto richiesta tanto dalla ricerca storico-genealogica e demografica quanto da quella amministrativa.

Tra il 1995 ed il 1996 l'intero patrimonio versato venne microfilmato ad opera della Genealogical society, emanazione della Church of Jesus Christ of latter-day Saints di Salt Lake City, Utah, U.S.A.; una copia venne poi consegnata all'Archivio di Prato.⁸¹ Su questi materiali fu iniziata, poco dopo, la stesura di un nuovo strumento molto più dettagliato, ma rimasto incompleto, che descrive i registri microfilmati del comune di Prato e quelli del comune di Calenzano.⁸²

Sulla scorta delle riflessioni critiche più sopra esposte, il sottoscritto estensore di queste note, tra il giugno 2012 ed il maggio 2013, ha proceduto alla revisione dell'intero fondo (i Registri degli atti di tutti i comuni e gli Allegati del solo comune di Prato), rettificandone l'ordinamento e curando una nuova e più ampia descrizione in inventario che qui si propone.⁸³ La revisione dell'ordinamento ha comportato la

dell'archivio per mandate annuali, ma depresso l'identità delle singole provenienze; quest'ultimo - si è visto - pare fosse l'ordinamento originario presso il Tribunale di Firenze. Abbiamo osservato (2013) il primo ordinamento qui sopra descritto, applicato nell'archivio dello stato civile del circondario di Grosseto conservato presso quell'Archivio di Stato; atti 1866-1899. Esso venne fatto versare e fu ordinato, tra il 1960 ed il 1969, da Vittorio Petroni che, in effetti, aveva una lunga esperienza di archivi comunali (ASGr, *Archivio*, «Relazioni annuali»). Il secondo ordinamento l'abbiamo osservato applicato (2010) - come si è detto - nell'archivio depositato al Tribunale di Prato. L'ordinamento che qui si propone lo osserviamo anche nell'archivio di *stato civile del circondario di Pistoia* ora conservato presso quell'Archivio di Stato (versamento 1983, anni 1866-1903; ASPt, *Archivio*, «Relazioni annuali», 1983 e «Versamenti», b. 1bis, fasc. 7).

⁷⁹ Devo queste importanti informazioni e le altre indicazioni che seguono al Sig. Maurizio Acciai, da lunghi anni impiegato presso l'Archivio di Prato e che qui ringrazio.

⁸⁰ SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI PRATO, *Tribunale di Firenze, Inventario dei registri e relativi allegati dello stato civile dei comuni di Prato, Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Vernio*, Prato, 1993, dattiloscritto; N/20 in Sala di studio. La compilazione si deve a Maurizio Acciai e Orazio Miceli, come dichiarato in epigrafe all'inventario stesso.

⁸¹ Il lavoro (microfilm di 16 mm.) si svolse tra il febbraio 1995 ed il febbraio 1996 ad opera della Sirio micrografica incaricata dalla Genealogical society. I *Microfilm operator's report*, estremamente dettagliati testimoniano il procedere delle operazioni. Purtroppo le legature con costola rigida dei registri ricomposti dopo l'alluvione del 1966 furono forzate per le esigenze della ripresa fotografica fino alla rottura o al taglio delle cuciture. Contestualmente le copie vennero inviate all'Archivio tra il settembre 1995 ed il novembre 1996 ad opera del direttore regionale della Genealogical society, Vittorio Favaretto, lo stesso che già aveva operato, nei primi anni '90, la microfilmatura dello *Stato civile di Toscana* presso l'Archivio di Stato di Firenze. ASPo, *Archivio*, 1995-1996, fasc. 1995, tit. V e tit. IX.

⁸² Venne curato da Orazio Miceli che già aveva collaborato all'inventario sommario appena evocato. La descrizione si amplia con l'indicazione delle singole tipologie di atti, la «parte» cui appartengono formalmente, i numeri estremi degli atti contenuti, la loro continuazione («Supplemento») e, naturalmente, l'anno ed i numeri di corda del registro e della bobina del microfilm. L'ordinamento, ovviamente, non venne toccato, quindi si ripetono anche qui le incoerenze già rilevate, ma bisogna riconoscere un notevole livello tecnico e l'eshaustività descrittiva dello strumento. La forma è tabellare consta di 15 fogli stampati da videoscrittura per il comune di Prato e 14 fogli rimasti manoscritti per il comune di Calenzano. Essi sono conservati non legati nell'Inventario N/20.

⁸³ Questa microstoria archivistica ci obbliga, per chiarezza, ad un piccolo passo indietro. Offrendo, tra il 2010 ed il 2013, opera di consulenza a titolo volontario presso l'archivio del Tribunale di Prato, il sottoscritto, fin dalle prime ricognizioni, verificò la straordinaria completezza, oltre che la cospicua consistenza dell'archivio dello stato civile del circondario lì depositato: anni 1901-2000 (cioè fino al termine della competenza della Giustizia in materia), Registri e Allegati di tutti i comuni per una consistenza totale di ml. 671. L'indiscutibile importanza dei materiali che, senza soluzione di continuità, costituiscono il prosieguo diacronico di quelli già versati in Archivio di Stato, resero indifferibile il loro riordinamento, secondo i criteri qui sopra esposti, e l'immediata descrizione in inventario. Questi

rettifica della numerazione di corda portando la consistenza attuale dei Registri degli atti a 711 unità. Le numerazioni sono state comunque mantenute distinte per comuni; anche gli Indici, divisi per comune, mantengono numerazioni a parte. Le date estreme del fondo, togliendo le intrusioni e le incoerenze sono rigidamente comprese nell'arco 1866-1900.

La descrizione sommaria di un archivio dello stato civile presenta le problematiche tipiche delle grandi serialità cartacee.

Chi scrive queste note ritiene che la forma compilativa più idonea per la descrizione sommaria di tipologie documentarie uniformemente ripetitive sia quella classica di tipo tabellare. In essa ogni voce descrive su una o più righe una unità archivistica i cui contenuti salienti e stereotipati figurano per colonne. Tali contenuti sono utili a "navigare" nell'archivio procedendo nell'itinerario della propria ricerca. E' evidente che per dare la maggiore efficienza all'inventario-sommario i contenuti da descrivere (intestazioni delle colonne nella tabella) non possono essere generici, ma devono essere specifici per la struttura e le articolazioni dell'archivio in questione e per la forma tipologica di ogni unità. Questo modello di inventario non può ovviamente prescindere della eventuale presenza di strumenti di ricerca (rubriche, indici, repertori, elenchi, schedari, etc.) presenti nel fondo stesso.

Seguendo questa filosofia, anche per l'archivio dello stato civile abbiamo costruito una tabella nella quale ogni voce, identificata dal Numero d'ordine generale (N°), descrive su una o più righe una unità archivistica, in questo caso costituita da un registro di atti, ed è modulata secondo le necessità della descrizione stessa; per i Registri degli atti, nella sua forma più estesa si presenta come segue:

| N° | N. antico | n. ASPo | Anno | Atti | Ufficio | parte | nn. atti | indice | recuperato | note |
|----|-----------|---------|------|------|---------|-------|----------|--------|------------|------|
| | | | | | | | | | | |

Tale N°, legato al Comune oggetto del lavoro è continuo per tutti i registri degli atti del Comune stesso e riprende a 1 per ogni comune del circondario. Il **N. antico** fa riferimento al numero assunto secondo il più antico ordinamento conosciuto (quando l'archivio era quello del Tribunale di Firenze e che si ritiene - come si è detto - successivo al 1923); per i Registri tale numerazione non supera l'anno 1903. Il **n. ASPo** fa riferimento alla numerazione (a pennarello rosso - come si diceva) con la quale pare che le unità sia giunte in Archivio. L'**Anno** è l'anno di scritturazione dei registri. Nella colonna degli **Atti** sono descritte le tipologie comprese nel Registro stesso (Nascita, Cittadinanza, Pubblicazioni di matrimonio, Matrimonio, Morte, possibilmente in questo ordine). La colonna intestata **Ufficio** è presente solo per comuni e i periodi nei quali sono attivi più «uffici distaccati» di stato civile; questi vengono identificati, per chiarezza, col toponimo piuttosto che con l'ordinale, previsto dalla legge, perché quest'ultimo può variare di tempo in tempo. La **parte** identifica la «Parte» in senso formale nella quale gli atti della tipologia descritta nella stessa riga sono articolati secondo il dettato del r.d. 23 ottobre 1874, n. 2135 e successivi interventi, come ampiamente esposto più sopra in questa Introduzione. I **nn.atti** sono in riferimento alla specifica tipologia di atto, all'ufficio e alla «Parte» descritte nella stessa riga. La presenza di una «i» nella colonna **indice** dichiara la presenza dell'indice alfabetico annuale relativo alla tipologia di atti nella stessa riga; si ricorda che la posizione dell'indice nel Registro (specie in quelli ricomposti dopo l'inondazione di Firenze del 4 novembre 1966) non sempre segue gli atti cui si riferisce, ma è comunque sempre nel Registro indicato. La presenza

lavori si sono svolti tra il marzo 2011 ed il giugno 2012, comprendendo i Registri di tutti i comuni e gli Allegati del solo comune di Prato per gli anni 1866-1900 (ml. 15) che, in modo saltuario data la confusione dei materiali, erano sfuggiti al versamento del febbraio 1983. E' a questo punto che si impose la revisione dell'ordinamento e la nuova descrizione del fondo in Archivio di Stato onde rendere perfettamente uniforme ed unitario lo strumento inventariale e consentire un'auspicabile versamento e la rifusione dei materiali.

Ringrazio calorosamente la collega Dr.a Raffaella De Gramatica, allora Direttrice dell'Archivio di Stato di Prato, che segnalò il mio nome alla Presidenza del Tribunale di Prato e che, nel lavoro in Archivio, mi ha facilitato, assieme ai suoi impiegati, in ogni modo possibile. Non posso, infine, non ricordare con riconoscenza e affetto, la Dr.a Diana Toccafondi, antica collega, oggi Sovrintendente archivistico per la Toscana e Direttrice dell'Archivio di Prato, che ha creduto in questo lavoro autorizzandone la pubblicazione in linea.

di una «r» nella colonna **recuperato** attesta che il Registro è tra quelli colpiti dal disastro del novembre 1966 e successivamente recuperati e ricomposti. Questa particolare informazione deve servire a mettere sull'avviso il ricercatore di possibili problematiche del supporto (fragilità, legature rigide, corruzioni della carta e degli inchiostri, etc.) che nei casi più gravi vengono segnalate nel successivo campo "note". Il campo **note** costituisce una sede nella quale inserire informazioni diverse non sistematicamente presenti, ma ritenute utili alla completezza descrittiva della unità o della voce particolare descritta nella riga.

STATO CIVILE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DI FIRENZE, 1866-1968

REGISTRI DEGLI ATTI

Ricostruzione del primo ordinamento conosciuto, post 1923. Numerazione apposta fino all'anno 1903. Leggendo i numeri per colonne, se ne vede la continuità e quindi si intuisce l'ordinamento delle unità; ad ogni termine dell'alfabeto (Vinci) la numerazione continua l'anno successivo (Bagno a Ripoli).

Comuni appartenenti all'ex circondario di San Miniato confluiti nel circondario di Firenze, 1923-.

Comuni andati a formare il circondario di Prato, 1968-.

In grigio gli anni precedenti l'istituzione del Comune.

r: registri recuperati dopo l'alluvione del novembre 1966 e privi di numerazione.

| | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 |
|--|---------|---------|---------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| Bagno a Ripoli | 1-4 | 205-208 | 416-420 | r | r | r | r | 1509-1515 | 1851-1856 | r |
| Barberino di Mugello | 5-7 | 209-211 | 421-423 | r | r | r | r | r | r | r |
| Barberino Val d'Elsa | 8-9 | 212-214 | 424-426 | r | r | r | r | 1520-1524 | 1862-1866 | r |
| Borgo San Lorenzo | 10-11 | 215-216 | 427-428 | r | r | r | r | 1525-1529 | 1867-1878 | r |
| Brozzi (-1928) | 12-14 | 217-219 | 429-431 | r | r | r | r | 1530-1535 | 1871-1875 | r |
| Calenzano | 15-16 | 220-221 | 432-433 | r | r | r | r | 1536-1540 | 1876-1880 | r |
| Campi Bisenzio | 17-20 | 222-224 | 434-436 | r | r | r | r | 1541-1545 | 1881-1884 | r |
| Cantagallo | 21 | 225 | 437 | r | r | r | r | 1546-1552 | r | r |
| Capraia e Limite | 22-27 | 226-230 | 438-443 | r | r | r | r | 1553-1557 | r | r |
| Carmignano | 28 | 233 | 244 | r | r | r | r | 1558-1560 | r | r |
| Casellina e Torri (-1929, poi Scandicci) | 29-32 | 234-237 | 445-451 | r | r | r | r | 1562-1569 | r | r |
| Castelfiorentino | 34-39 | 238-243 | 452-456 | r | r | r | r | 1570-1573 | r | r |
| Cerreto Guidi | 40-47 | 252-257 | 458-461 | r | r | r | r | 1574-1578 | r | r |
| Certaldo | 48-52 | 244-251 | 462-467 | r | r | r | r | 1579-1583 | r | r |
| Dicomano | 54-55 | 258-259 | 468-469 | r | r | r | r | 1585-1588 | r | r |
| Empoli | 56-63 | 260-266 | 470-478 | r | r | r | r | 1589-1592 | r | r |
| Fiesole | 64-66 | 267-270 | 479-482 | r | r | r | r | 1593-1598 | r | r |
| Figline Valdarno | 67-69 | 271-273 | 483-484 | r | r | r | r | 1599-1603 | r | r |
| Firenze | 70115 | 274-328 | 485- r | r | r | r | r | 1604-1656 | r | r |
| Firenzuola | 121-123 | 329 | r | r | r | r | 1394-1396 | 1658-1660 | r | r |
| Fucecchio | 124-133 | 330-334 | r | r | r | r | 1397-1401 | 1661-1667 | r | r |
| Galluzzo (-1928) | 134-136 | 335-339 | r | r | r | r | 1402-1407 | 1668-1680 | r | r |
| Gambassi (1920-) | | | | | | | | | | |
| Greve | 137-138 | 341- r | r | r | r | r | 1408-1410 | 1681-1690 | r | r |

| | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 |
|--------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------|
| Impruneta (1929-) | | | | | | | | | | |
| Incisa Valdarno | 139 | 342 | r | r | r | r | 1411-1412 | 1691-1695 | r | r |
| Lastra a Signa | 140-143 | 343-344 | r | r | r | r | 1412-1417 | 1696-1703 | r | r |
| Londa | 144 | 345 | r | r | r | r | 1418-1419 | 1715-1713 | r | r |
| Marradi | 145 | 346 | r | r | r | r | 1420-1422 | 1714-1719 | r | r |
| Montaione | 148-153 | 349-353 | r | r | r | r | 1423-1429 | 1720-1731 | r | r |
| Montelupo Fiorentino | 154-159 | 354-360 | r | r | r | r | 1430-1436 | 1732-1736 | r | r |
| Montemurlo | 147 | 361 | r | r | r | r | 1437 | 1737-1741 | r | r |
| Montespertoli | 148 | 362-363 | r | r | r | r | 1438-1440 | 1742-1746 | r | r |
| Palazzuolo sul Senio | 160 | 364 | r | r | r | r | 1441-1442 | 1747-1750 | r | r |
| Pelago | 161-163 | 365-368 | r | r | r | r | 1443-1447 | 1751-1765 | r | r |
| Poggio a Caiano (1962-) | | | | | | | | | | |
| Pontassieve | 164-165 | 369-371 | r | r | r | r | 1448-1451 | 1766-1770 | r | r |
| Prato | 166-176 | 372-384 | r | r | r | r | 1452-1466 | 1771-1785 | r | r |
| Reggello | 177-178 | 385-386 | r | r | r | r | 1467-1471 | 1786-1791 | r | r |
| Rignano sull'Arno | 179-180 | 387-388 | r | r | r | r | 1472-1475 | 1792-1796 | r | r |
| Rufina (1917-) | | | | | | | | | | |
| San Casciano Val di Pesa | 181-183 | 389-392 | r | r | r | r | 1476-1482 | 1797-1806 | r | r |
| San Godenzo | 184 | 393-394 | r | r | r | r | 1483-1485 | 1807-1811 | r | r |
| San Piero a Sieve | 191 | 395 | r | r | r | r | 1486, 1474 | 1812-1815 | r | r |
| Scandicci (1930-) | | | | | | | | | | |
| Scarperia | 185 | 396-397 | r | r | r | r | 1487-1489 | 1816-1819 | r | r |
| Sesto Fiorentino | 186-189 | 398-401 | r | r | r | r | 1490-1493 | 1821-1824 | r | r |
| Signa | 190 | 402-403 | r | r | r | r | 1494-1495 | 1825-1830 | r | r |
| Tavarnelle Val di Pesa (1893-) | | | | | | | | | | |
| Vaglia | 192 | 404 | r | r | r | r | 1496-1497 | 1831-1834 | r | r |
| Vaiano (1949-) | | | | | | | | | | |
| Vernio | 193 | 405 | r | r | r | r | 1498-1499 | 1835-1838 | r | r |
| Vicchio | 194-196 | 407-408 | r | r | r | r | 1500-1503 | 1839-1845 | r | r |
| Vinci | 197-203 | 409-414 | r | r | r | r | 1504-1508 | 1846-1850 | r | r |

| | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 |
|--|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Bagno a Ripoli | r | r | 2781-2783 | 2963-2965 | r | r | r | r | 3963-3965 | 4172-4174 |
| Barberino di Mugello | r | r | 2784-2786 | 2966-2967 | r | r | r | r | 3966-3968 | 4175-4176 |
| Barberino Val d'Elsa | r | r | 2787-2788 | 2968-2970 | r | r | r | r | 3969-3971 | 4177-4179 |
| Borgo San Lorenzo | r | r | 2789-2891 | 2971-2972 | r | r | r | r | 3972-3974 | 4180-4182 |
| Brozzi (-1928) | r | r | 1792-1794 | 2973-2974 | r | r | r | r | 3975-3977 | 4183-4185 |
| Calenzano | r | r | 2795-2796 | 2976-2977 | r | r | r | r | 3978-3980 | 4186-4187 |
| Campi Bisenzio | r | | 2797-2799 | 2978-2980 | r | r | r | r | 3981-3984 | 4188-4190 |
| Cantagallo | r | r | 2800-2801 | 2981-2982 | r | r | r | r | 3985-3986 | 4191-4192 |
| Capraia e Limite | r | r | 2802-2806 | 2983-2987 | r | r | r | r | 3987-3991 | 4193-4197 |
| Carmignano | r | r | 2807-2808 | 2989-2990 | r | r | r | r | 3992-3994 | 4198-4200 |
| Casellina e Torri (-1929, poi Scandicci) | r | r | 2809-2811 | 2991-2993 | r | r | r | r | 3995-3999 | 4201-4203 |
| Castelfiorentino | r | r | 2823-2827 | 3004-3008 | r | r | r | r | 4010-4016 | 4214-4220 |
| Cerreto Guidi | r | r | 2812-2816 | 2993-2998 | r | r | r | r | 4000-4004 | 4204-4208 |
| Certaldo | r | r | 2817-2822 | 2999-3003 | r | r | r | r | 4005-4009 | 4211-4213 |
| Dicomano | r | r | 2828-2829 | 3009-3010 | r | r | r | r | 4017-4018 | 4221-4222 |
| Empoli | r | r | 2830-2838 | 3011-3021 | r | r | r | r | 4019-4028 | 4223-4231 |
| Fiesole | r | r | 2839-2841 | 3022-3024 | r | r | r | r | 4029-4032 | 4233-4235 |
| Figline Valdarno | r | r | 2842-2844 | 2025-3028 | r | r | r | r | 4033-4035 | 4236-4238 |
| Firenze | r | r | 2845-2878 | 3028-3061 | r | r | r | r | 4036-4065 | 4239-4271 |
| Firenzuola | r | r | 2879 | 3062-3064 | r | r | r | r | 4068-4070 | 4272-4274 |
| Fucecchio | r | r | 2880-2884 | 3065-3070 | r | r | r | r | 4071-4075 | 4275-4279 |
| Galluzzo (-1928) | r | r | 2885-2888 | 3071-3074 | r | r | r | r | 4076-4083 | 4280-4285 |
| Gambassi (1920-) | | | | | | | | | | |
| Greve | r | r | 2889-2891 | 3075-3076 | r | r | r | r | 4084-4087 | 4286-4288 |
| Impruneta (1929-) | | | | | | | | | | |
| Incisa Valdarno | r | r | 2892-2893 | 3077 | r | r | r | r | 4088-4089 | 4289-4290 |
| Lastra a Signa | r | r | 2894-2896 | 3079-3080 | r | r | r | r | 4090-4093 | 4291-4293 |
| Londa | r | r | 2897 | 3081 | r | r | r | r | 4094 | 4294 |
| Marradi | r | r | 2898-2899 | 3082-3084 | r | r | r | r | 4095-4097 | 4295-4296 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------|-----------|
| Montaione | r | r | 2900-2910 | 3085-3095 | r | r | r | r | 4098-4104 | 4297-4303 |
| Montelupo Fiorentino | r | r | 2911-2915 | 3096-3101 | r | r | r | r | 4105-4109 | 4304-4309 |
| Montemurlo | r | r | 2916 | 3102 | r | r | r | r | 4110 | 4310 |
| Montespertoli | r | | 2917-2918 | 3103-3104 | r | r | r | r | 4111-4113 | 4311-4312 |

XXVI

| | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 |
|---|------|------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|---------------------------|---------------------------|
| Palazzuolo sul Senio | r | r | 2919-2920 | 3105 | r | r | r | r | 3114-4115 | 4313-4316 |
| Pelago | r | r | 2921-2923 | 3106-3108 | r | r | r | r | 4116-4118 | 4317-4319 |
| Poggio a Caiano (1962-) | | | | | | | | | | |
| Pontassieve | r | r | 2924-2925 | 3109-3111 | r | r | r | r | 4119-4122 | 4320-4323 |
| Prato | r | r | 2926-2931 | 3112-3118 | r | r | r | r | 4123-4131 | 4324-4334 |
| Reggello | r | r | 2932-2934 | 3119-3121 | r | r | r | r | 4132-4138 | 4335-4339 |
| Rignano sull'Arno | r | r | 2935-2936 | 3122-3123 | r | r | r | r | 4139-4140 | 4340-4341 |
| Rufina (1917-) | | | | | | | | | | |
| San Casciano Val di Pesa | r | r | 2937-2940 | 3124-3126 | r | r | r | r | 4141-4144 | 4342-4344 |
| San Godenzo | r | r | 2941 | 3127-3128 | r | r | r | r | 4145 | 4345 |
| San Piero a Sieve | r | r | 2942 | 3129-3130 | r | r | r | r | 4146 | 4346 |
| Scandicci (1930-) | | | | | | | | | | |
| Scarperia | r | r | 2943-2944 | 3131-3132 | r | r | r | r | 4147-4149 | 4347-4348 |
| Sesto Fiorentino | r | r | 2947-2949 | 3133-3136 | r | r | r | r | 4150-4153 | 4349-4352 |
| Signa | r | r | 2950-2951 | 3137-3138 | r | r | r | r | 4154-4155 | 4353-4355 |
| Tavarnelle Val di Pesa (1893-) | | | | | | | | | | |
| Vaglia | r | r | 2952 | 3139 | r | r | r | r | 4157 | 4356 |
| Vaiano (1949-) | | | | | | | | | | |
| Vernio | r | r | 2953-2954 | 3140 | r | r | r | r | 4158-4159 | 4357-4358 |
| Vicchio | r | r | 2955-2957 | 3141-3143 | r | r | r | r | 4160-4163 | 4359-4362 |
| Vinci | r | r | r -2962 | 3144-3149 | r | r | r | r | 4164-4171 | 4363-4370 |

1886-1895

| | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 |
|--|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| Bagno a Ripoli | r | r | r | r | 5184-5187 | 5398-5401 | r | r | r | r |
| Barberino di Mugello | r | r | r | r | 5188-5189 | 5402-5405 | r | r | r | r |
| Barberino Val d'Elsa | r | r | r | r | 5190-5192 | 5406-5409 | r | r | r | r |
| Borgo San Lorenzo | r | r | r | r | 5193-5195 | 5410-5413 | r | r | r | r |
| Brozzi (-1928) | r | r | r | r | 5196-5197 | 5414-5417 | r | r | r | r |
| Calenzano | r | r | r | r | 5198-5199 | 5418-5420 | r | r | r | r |
| Campi Bisenzio | r | r | r | r | 5200-5202 | 5421-5424 | r | r | r | r |
| Cantagallo | r | r | r | r | 5203-5204 | 5425 | r | r | r | r |
| Capraia e Limite | r | r | r | r | 5205-5209 | 5426-5430 | r | r | r | r |
| Carmignano | r | r | r | r | 5210-5213 | 5431-5434 | r | r | r | r |
| Casellina e Torri (-1929, poi Scandicci) | r | r | r | r | 5214-5219 | 5435-5438 | r | r | r | r |
| Castelfiorentino | r | r | r | r | 5220-5225 | 5439-5444 | r | r | r | r |
| Cerreto Guidi | r | r | r | r | 5227-5230 | 5446-5450 | r | r | r | r |
| Certaldo | r | r | r | r | 5231-5235 | 5451-5455 | r | r | r | r |
| Dicomano | r | r | r | r | 5237-5238 | 5456-5459 | r | r | r | r |
| Empoli | r | r | r | r | 5239-5243 | 5460-5464 | r | r | r | r |
| Fiesole | r | r | r | r | 5244-5247 | 5465-5468 | r | r | r | r |
| Figline Valdarno | r | r | r | r | 5248-5250 | 5469-5473 | r | r | r | r |
| Firenze | r | r | r | r | 5251-5293 | 5474-5517 | r | r | r | r |
| Firenzuola | r | r | r | r | 5295-5298 | 5519-5521 | r | r | r | r |
| Fucecchio | r | r | r | r | 5299-5303 | 5523-5527 | r | r | r | r |
| Galluzzo (-1928) | r | r | r | r | 5304-5311 | 5528-5531 | r | r | r | r |
| Gambassi (1920-) | | | | | | | | | | |
| Greve | r | r | r | r | 5312-5314 | 5532-5534 | r | r | r | r |
| Impruneta (1929-) | | | | | | | | | | |
| Incisa Valdarno | r | r | r | r | 5315-5316 | 5536-5537 | r | r | r | r |
| Lastra a Signa | r | r | r | r | 5317-5320 | 5538-5541 | r | r | r | r |
| Londa | r | r | r | r | 5322-5323 | 5542 | r | r | r | r |
| Marradi | r | r | r | r | 5324-5325 | 5543-5546 | r | r | r | r |

XXVIII

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|
| Montaione | r | r | r | r | 5339-5345 | 5347-5554 | r | r | r | r |
| Montelupo Fiorentino | r | r | r | r | 5346-5349 | 5555-5558 | r | r | r | r |
| Montemurlo | r | r | r | r | 5326 | 5547 | r | r | r | r |
| Montespertoli | r | r | r | r | 5327-5329 | 5559-5562 | r | r | r | r |

| | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 |
|--------------------------------|------|------|------|---------|------------|------------|------|------|------|------|
| Palazzuolo sul Senio | r | r | r | r | 5330 | 5563 | r | r | r | r |
| Pelago | r | r | r | r | 4331-5333 | 5564-5567 | r | r | r | r |
| Poggio a Caiano (1962-) | | | | | | | | | | |
| Pontassieve | r | r | r | r | 5334-5338 | 5568-5570 | r | r | r | r |
| Prato | r | r | r | r | 5351-5361 | 5571-5780 | r | r | r | r |
| Reggello | r | r | r | r | 5362-5365 | 5581-5585 | r | r | r | r |
| Rignano sull'Arno | r | r | r | r | 5366-5367 | 5586-5589 | r | r | r | r |
| Rufina (1917-) | | | | | | | | | | |
| San Casciano Val di Pesa | r | r | r | r | 5368-5370 | 5590-5595 | r | r | r | r |
| San Godenzo | r | r | r | r | 5371-5372 | 5596, 5593 | r | r | r | r |
| San Piero a Sieve | r | r | r | r | 5373 | 5597 | r | r | r | r |
| Scandicci (1930-) | | | | | | | | | | |
| Scarperia | r | r | r | r, 5375 | 5374, 5376 | 5598-5600 | r | r | r | r |
| Sesto Fiorentino | r | r | r | r | 5377-5380 | 5601-5604 | r | r | r | r |
| Signa | r | r | r | r | 5381-5383 | 5605-5608 | r | r | r | r |
| Tavarnelle Val di Pesa (1893-) | | | | | | | | r | r | r |
| Vaglia | r | r | r | r | 5384 | 5609-5610 | r | r | r | r |
| Vaiano (1949-) | | | | | | | | | | |
| Vernio | r | r | r | r | 5385-5386 | 5611-5613 | r | r | r | r |
| Vicchio | r | r | r | r | 5387-5390 | 5614-5617 | r | r | r | r |
| Vinci | r | r | r | r | 5391-5397 | 5618-5624 | r | r | r | r |

XXX

1896-1903

| | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 |
|--|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Bagno a Ripoli | 6450-6452 | -6641 | r | r | r | r | 7664-7666 | 7903-7905 |
| Barberino di Mugello | 6453-6454 | 6642-6643 | r | r | r | r | 7667-7669 | 7907-7908 |
| Barberino Val d'Elsa | 6455-6456 | 6644-6645 | r | r | r | r | 7670- | 7909-7910 |
| Borgo San Lorenzo | 6457-6458 | 6646-6647 | r | r | r | r | 7672-7675 | 7911-7914 |
| Brozzi (-1928) | 6459-6460 | 6648-6649 | r | r | r | r | 7676-7678 | 7915-7917 |
| Calenzano | 6461 | 6650 | r | r | r | r | 7679-7680 | 7918-7919 |
| Campi Bisenzio | 6462-6464 | 6151-6652 | r | r | r | r | 7681-7683 | 7920-7922 |
| Cantagallo | 6465 | 6653-6654 | r | r | r | r | 7684 | 7923 |
| Capraia e Limite | 6466-6470 | 6655-6659 | r | r | r | r | 7685-7689 | 7924-7927 |
| Carmignano | 6471-7472 | 6660-6661 | r | r | r | r | 7690-7693 | 7929-7932 |
| Casellina e Torri (-1929, poi Scandicci) | 6473-6475 | 6662-6664 | r | r | r | r | 7694-7700 | 7933-7940 |
| Castelfiorentino | 6487-6493 | 6675-6681 | r | r | r | r | 7713-7718 | 7952-7957 |
| Cerreto Guidi | 6476-6481 | 6665-6673 | r | r | r | r | 7703-7707 | 7942-7946 |
| Certaldo | 6482-6485 | 6670 | r | r | r | r | 7708-7711 | 7947-7951 |
| Dicomano | 6494-6495 | 6683, r | r | r | r | r | 7719-7720 | 7952 |
| Empoli | 6496-6501 | 6484-6490 | r | r | r | r | 7721-7725 | 7960-7964 |
| Fiesole | 6502-6505 | 6690-6693 | r | r | r | r | 7726-7730 | 7965-7968 |
| Figline Valdarno | 6506-6508 | 6694-6696 | r | r | r | r | 7731-7732 | 7969-7973 |
| Firenze | 6509-6553 | 6697-6741 | r | r | r | r | 7732-7778 | 7974-8021 |
| Firenzuola | 6554-6555 | 6742-6744 | r | r | r | r | 7779-7782 | 8022-8026 |
| Fucecchio | 6556-6561 | 6745-6749 | r | r | r | r | 7783-7790 | 8027-8031 |
| Galluzzo (-1928) | 6562-6563 | 6750-6753 | r | r | r | r | 7791-7794 | 8032-8034 |
| Gambassi (1920-) | | | | | | | | |
| Greve | 6565-6567 | 6754-6756 | r | r | r | r | 7795-7798 | 8036-8039 |
| Impruneta (1929-) | | | | | | | | |
| Incisa Valdarno | 6568 | 6757 | r | r | r | r | 7799-7800 | 8040 |
| Lastra a Signa | 6569-6570 | 6758-6760 | r | r | r | r | 7801-7803 | 8041-8044 |
| Londa | 6571 | 6761 | r | r | r | r | 7805-7808 | 8045-8049 |
| Marradi | 6572-6573 | 6762-6764 | r | r | r | r | 7809-7811 | 8050-8052 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------|-----------|
| Montaione | 6574-6581 | 6765-6771 | | | | | 7813-7819 | 8053-8062 |
| Montelupo Fiorentino | 6582-6585 | 6772-6774 | | | | | 7820-7822 | 8056-8063 |
| Montemurlo | 6586 | 6775 | r | r | r | r | 7812 | 8064 |
| Montespertoli | 6587-6589 | 6776-6779 | r | r | r | r | 7823-7826 | 8065-8068 |

| | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Palazzuolo sul Senio | 6591 | 6780 | r | r | r | r | 7827 | 8069 |
| Pelago | 6592-6595 | 6781-6784 | r | r | r | r | 7828-7840 | 8070-8081 |
| Poggio a Caiano (1962-) | | | | | | | | |
| Pontassieve | 6596-6598 | 6785-6787 | r | r | r | r | 7841-7842 | 8082-8084 |
| Prato | 6599-6606 | 6788-6794 | r | r | r | r | 7845-7852 | 8085-8093 |
| Reggello | 6607-6609 | 6796-6798 | r | r | r | r | 7853-7862 | 8094-8104 |
| Rignano sull'Arno | 6610-6611 | 6799-6800 | r | r | r | r | 7863-7865 | 8105-8106 |
| Rufina (1917-) | | | | | | | | |
| San Casciano Val di Pesa | 6612-6615 | 6801-6804 | r | r | r | r | 7866-7872 | 8107-8114 |
| San Godenzo | 6616 | 6805-6806 | r | r | r | r | 7873 | 8115 |
| San Piero a Sieve | 6617 | 6807 | r | r | r | r | 7874-7877 | 8116-8119 |
| Scandicci (1930-) | | | | | | | | |
| Scarperia | 6618 | 6808 | r | r | r | r | 7879 | 8120 |
| Sesto Fiorentino | 6619-6620 | 6809-6811 | r | r | r | r | 7880-7882 | 8121-8123 |
| Signa | 6621-6622 | 6812-6813 | r | r | r | r | 7883-7886 | 8124-8127 |
| Tavarnelle Val di Pesa (1893-) | 6623 | 6813-6815 | r | r | r | r | 7887 | 8128 |
| Vaglia | 6624 | 6816 | r | r | r | r | 7888 | 8129 |
| Vaiano (1949-) | | | | | | | | |
| Vernio | 6625-6626 | 6817-6818 | r | r | r | r | 7889-7890 | 8130-8131 |
| Vicchio | 6627-6629 | 6819-6821 | r | r | r | r | 7891-7894 | 8132-8136 |
| Vinci | 6630-6638 | r | r | r | r | r | 7895-7902 | 8137-8143 |

